

LXIV. SEDUTA

GIOVEDÌ 20 MARZO 1952

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE

Decreti legislativi presidenziali (Annunzio di presentazione di schemi)	1967
Disegno di legge (Annunzio di presentazione)	1966
Disegno di legge: « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana » (133) e della proposta di legge: « Norme per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana » (134) (Discussione):	
PRESIDENTE	1970, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1994
ALESSI, Assessore agli enti locali	1970, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1989, 1992, 1993
ANDO', relatore	1972, 1978, 1980, 1981 1985, 1986, 1987, 1992, 1993
MONTALBANO	1974, 1981
NAPOLI	1975, 1977, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986 1988, 1990, 1993, 1994
ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione	1976, 1977, 1982, 1986
SALAMONE	1976
DE GRAZIA	1976
MAJORANA CLAUDIO	1978
BENEVENTANO	1982, 1987
SANTAGATI ORAZIO	1984
RECUPERO	1991
PIZZO	1992
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	1992
Interpellanza (Annunzio)	1969
Interrogazioni (Annunzio)	1967

Per i danni provocati dai movimenti tellurici in provincia di Catania:

MAJORANA BENEDETTO	1963
GUZZARDI	1964
RESTIVO, Presidente della Regione	1966
PRESIDENTE	1966

La seduta è aperta alle ore 18.

DI MARTINO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per i danni provocati dai movimenti tellurici in provincia di Catania.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, una nuova sciagura si è abbattuta ieri sulla provincia di Catania, già duramente provata dalle rovinose alluvioni dell'ottobre scorso e dai cicloni ed intemperie del febbraio: la zona di Santa Venerina è stata ieri gravemente danneggiata da un terremoto, che purtroppo ha anche prodotto delle vittime umane ed ha arrecato danni ingenti alle popolazioni ed alla agricoltura. Io ritengo, pertanto, che in questa circostanza l'Assemblea regionale debba rivolgere il suo pensiero e l'espressione della sua solidarietà alle popolazioni colpite, espressione che non deve costituire la semplice manifestazione di un sentimento ma

II LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

20 MARZO 1962

la premessa di una azione concreta che, sono certo, il Governo regionale non mancherà di svolgere sollecitamente.

CIPOLLA. Come è avvenuto per le alluvioni.

MAJORANA BENEDETTO. Per dare ai colleghi una chiara idea della gravità dei danni, dei quali già ieri avevo avuto una sommaria conoscenza, desidero leggere due telegrammi che mi sono adesso pervenuti da Catania.

Il primo è dell'Associazione provinciale degli agricoltori:

« Zona terremotata Santa Maria, Malati, Mortara, Linera, Santa Venerina Bongiaro devastato anche terreno agricolo con distruzione di muri paraterra, impianti di irrigazione, colture arboree et fabbricati colonici. Agrumeti divelti et privi di ogni possibilità distribuzione acque irrigue richiedono immediato intervento per sopraluoghi, constatazione danni, autorizzazione urgente inizio opere ripristino, attesa adeguate provvidenze governative ».

Questo che mi accingo a leggere è della Associazione degli agricoltori della zona:

« Terremoto ieri distrutte intere zone agricole contrade Mortara, Malati, Linera, Santa Venerina; danni gravissimi, urge immediato intervento Assessorato agricoltura. Indispensabile oggi stesso tua venuta ».

Mi risulta che l'Assessore ai lavori pubblici, onorevole Milazzo si è già recato sui luoghi. Spero, quindi, che il Governo sarà domani in grado di dare all'Assemblea precisi ragguagli. Faccio, però, vivissima istanza perchè in questo luttuoso evento che le colpisce, le popolazioni della zona etnea — che hanno dimostrato di sapere trasformare, col loro duro lavoro, in rigogliosi vigneti ed agrumeti una zona, che la natura aveva creato infeconda — ricevano l'aiuto del Governo e dell'Assemblea regionale, che sia vincolo di solidarietà di tutto il popolo siciliano verso i nostri fratelli percossi dalla sciagura.

GUZZARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZARDI. Nell'associarmi a quanto ha detto da questa tribuna l'onorevole Majorana,

debbo aggiungere che ieri mi sono recato personalmente, insieme con l'onorevole Colosi sui luoghi colpiti. Il triste bilancio è un po' più grave di quanto non sia stato qui annunciato dall'onorevole Majorana. I danni alle culture agricole, i danni alla popolazione, i danni agli abitati e alle cose sono assai gravi. Migliaia di persone sono rimaste senza tetto; a ciò si aggiungano diecine e diecine di feriti, oltre ai due morti, alle cui famiglie giunga il senso di cordoglio del Gruppo che rappresento e, ritengo, anche di tutta l'Assemblea.

E' doloroso, poi, quello che noi abbiamo constatato recandoci sul posto: la quasi totale assenza delle autorità, che non sono intervenute tempestivamente per dare conforto alla popolazione colpita così tragicamente e per iniziare un'opera di assistenza nei confronti dei cittadini. È vero che sul posto si è recato, ieri, il Prefetto della provincia di Catania; debbo, però, riferire che con angoscia molti del luogo ebbero a dire a me ed all'onorevole Colosi che, ad un certo momento, il Prefetto di Catania si è permesso di usare espressioni, che qui non riferisco perchè niente affatto parlamentari, verso cittadini, i quali insistevano perchè si provvedesse a sfollare la popolazione atterrita di quanto era avvenuto alle ore nove della stessa mattina e preoccupata che un identico moto tellurico, o ancora più grave, si ripetesse e provocasse ulteriori danni agli uomini ed alle cose.

Debbo anche dire che una risposta quasi identica, più parlamentare però, ebbe a dare giorni addietro, in occasione della seconda o terza scossa sismica nella zona, l'onorevole Milazzo. Egli si mostrò seccato di essere stato costretto a recarsi sul posto dalla stampa locale, la quale aveva rilevato che, malgrado la sua presenza a Catania, non aveva pensato di visitare i centri colpiti. A qualcuno, che temeva si potessero ripetere i moti sismici, egli ebbe a rispondere: « Non faccia, come suol dirsi.....

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il profeta di sciagura.

GUZZARDI.il profeta di sciagura; qui non c'è niente di grave, qui non è accaduto niente di grave. Mi sono quasi pentito di essere venuto a Santa Venerina per fare una visita sui luoghi ».

Ebbene, il terremoto di ieri ha dato una lezione. Vorrei, però, che la Assembleia avesse piena coscienza del terrore, del dolore diffusosi nelle popolazioni colpite, che temono il ripetersi di scosse sismiche ancora più gravi o anche di eguale intensità di quelle verificatesi ieri.

Il 90 per cento delle case di abitazione sono inabitabili; ovunque il camminare per le strade è divenuto pericoloso; tuttavia, nessuno ha provveduto, nelle dieci o dodici ore intercorse dal momento in cui il terremoto si è verificato fino a quando l'onorevole Colosi ed io ci siamo recati sul posto, a disporre che le macerie venissero sgombrate. Vi è il pericolo che dalle case cadano tegole e pietre e colpiscano i passanti. La popolazione, tuttavia, resta dentro le proprie case, o peggio — cosa ancora più pericolosa se dovesse verificarsi un altro terremoto — dinnanzi alla porta delle abitazioni.

Nessuno provvede a sgombrare quella povera gente che non sa dove andare e tuttavia non può continuare a restare in quelle case, perchè sono danneggiate e sono divenute inabitabili.

Chi ha proceduto ieri a sfollare questa popolazione? Nessuno. Il Prefetto ha risposto nel modo cui ho accennato poc'anzi, e la popolazione, frattanto, in preda al panico, rimane per le vie senza che sia stato approntato un attendamento, senza che si sia provveduto ad ospitarla in case antisismiche o quasi antisismiche.

Uno o due autocarri sono stati messi a disposizione di chi voglia recarsi fuori dell'abitato di Santa Venerina, ma soltanto chi ha dei parenti o amici, presso cui può recarsi, può farlo. Gli altri devono rimanere nel paese allo scoperto o sono costretti a rientrare nelle case col pericolo che l'abitazione crolli. Queste sono le condizioni della popolazione, che si aggiungono ai danni rilevati dall'onorevole Majorana.

Ebbene, a me sembra che questa situazione richieda un intervento del Governo regionale, inteso ad approntare immediatamente almeno delle tende per coloro i quali non possono restare nelle loro abitazioni e non sanno dove andare.

Questa stessa richiesta è stata fatta al Prefetto, il quale ha risposto che la Prefettura di Catania dispone di quattro tende. Io so che la Prefettura di Catania dispone di più di quattro tende; ma, comunque, neppure quelle

quattro sono state messe a disposizione di quattro famiglie o di un gruppo di famiglie da sfollare dalle case pericolanti. Se da parte delle autorità si persistesse nell'atteggiamento finora tenuto, che è quello apatico del non intervento, si potrebbe ben a ragione dire che esse non tengono un comportamento consono alle funzioni che sono loro affidate.

Tutta una popolazione langue nel terrore di vedersi da un momento all'altro crollare sulla testa la casa, tutta una popolazione non ha dove dormire ed un prefetto risponde che desidera non essere seccato, perchè non sa proprio cosa farci.

Sarà stato, forse, il nervosismo, per l'impotenza in cui è venuto a trovarsi di fronte alla grave situazione, che ha indotto il Prefetto a rispondere in questo modo; comunque, quanto io riferisco è assolutamente certo. Esiste, però, un Governo della Regione siciliana, che deve intervenire. L'onorevole Milazzo si recerà sul posto, e, quando vi sarà giunto, potrà constatare l'assoluta veridicità di quanto io ho riferito. Non si recerà sul posto, io ritengo, con lo stesso spirito della volta scorsa. Allora l'onorevole Milazzo lasciò il paese seccato, forse, per non aver trovato le case tutte crollate, e per aver riscontrato solamente dei danni poco appariscenti; e tali essi erano perchè verificatisi nell'interno delle case.

Mi auguro che l'onorevole Milazzo comprenda bene quale tipo di intervento dovrà attuare il Governo: esso deve provvedere prontamente, immediatamente, perchè, come primo urgentissimo soccorso alla popolazione si provveda ad approntare le tende ed a sgombrare il materiale crollato.

BONFIGLIO AGATINO. Ed alla costruzione di case prefabbricate.

GUZZARDI. Esatto; le case prefabbricate sono oltretutto antisismiche.

Onorevoli colleghi, il pericolo permane. Il quarto terremoto verificatosi ieri, e che è stato il più grave, può farci prevedere anche un quinto terremoto. E' necessario che si provveda fin da ora a sgombrare la popolazione che non sa dove rifugiarsi. Il Blocco del popolo invita l'Assemblea ad associarsi alla richiesta che esso rivolge al Governo, perchè intervenga non soltanto inviando espressioni di cordoglio alla popolazione colpita, ma, concretamente, fornendo i primi aiuti occor-

II LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

20 MARZO 1952

renti a liberarla dalla posizione di disagio e di terrore, nella quale ieri l'abbiamo trovato. *(Vivi applausi a sinistra)*

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Il Governo non può non esprimere il suo profondo cordoglio per i fatti luttuosi verificatisi ieri a Santa Venerina, per le vittime, per i feriti, per le numerose famiglie colpite e poste in uno stato di orgasmo e di disagio che impone alla nostra coscienza il dovere di un pronto intervento.

Da stamattina l'Assessore Milazzo è nella località colpita, ma già ieri il Prefetto e le autorità avevano provveduto ad informarmi, predisponendo gli aiuti di cui ha parlato poc'anzi l'onorevole Guzzardi. Mi consenta, anzi, l'onorevole Guzzardi, che io mi dolga per le espressioni che egli ha ritenuto di usare, e che ritengo non trovino riscontro nelle realtà, circa l'atteggiamento assunto dal Prefetto di Catania. Questi, proprio ieri, sollecitava per telefono la fornitura di tende, al fine di approntare un ricovero per il maggior numero possibile di famiglie, ed ha già predisposto, anche nel campo dell'assistenza, tutta una serie di provvedimenti tendenti ad attuare non sul terreno delle parole, ma sul terreno concreto dei fatti, quella solidarietà che noi vogliamo sinceramente manifestare ai nostri fratelli colpiti.

L'Assessore Milazzo, rientrando da Catania, proporrà al Governo i provvedimenti necessari per quegli aiuti, che vanno al di là delle misure d'immediata contingenza, per l'adozione delle quali, peraltro, il Governo della Regione ha già messo a disposizione della Prefettura di Catania somme adeguate. Si deve anche considerare che il reperimento ed il trasporto di tende, che non si trovavano in provincia di Catania, ma dovevano essere richieste alle autorità militari, non costituiva evidentemente una misura di facile ed immediata attuazione.

Non posso, quindi, accettare i rilievi mossi dall'onorevole Guzzardi sull'espletamento di una azione, che personalmente io credo sia stata svolta con l'impegno che l'autorità di

cui l'onorevole Guzzardi ha parlato pone in ogni opera che risponda ad esigenza di giustizia e di solidarietà. E' questo un autentico riconoscimento che io ritengo di dovere ad un funzionario, di cui ho avuto modo di apprezzare in tante occasioni il valore, l'energia, la prontezza ed il senso d'umanità.

Spero che, di qui a poco, anche l'onorevole Guzzardi possa, mediante una valutazione dei fatti che non risenta del giusto, umano, organismo provocato dallo spettacolo della sciagura, dare atto degli sforzi compiuti dall'autorità governativa nel senso da tutti desiderato.

Comunque, l'Assessore Milazzo, rientrando a Palermo, avrà modo di riferire all'Assemblea sulle ulteriori misure che sarà necessario adottare e che adotteremo con tempestività e con larghezza. *(Applausi dal centro e dalla destra)*

PRESIDENTE. A nome di tutta l'Assemblea, la Presidenza si associa alle parole di solidarietà dirette alle popolazioni di Santa Venerina e di Linera colpite da questo nuovo lutto alle famiglie delle vittime ed ai feriti. Noi siamo perfettamente convinti e sicuri che l'aiuto sarà non semplicemente sentimentale, ma concreto, per tutti quei provvedimenti di urgenza, che il caso richiede. Sicuro interprete della volontà di tutta l'Assemblea, manifesterò questi sentimenti ai Sindaci di Santa Venerina e di Linera.

Annunzio di presentazione di disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti disegni di legge, che sono stati trasmessi alle Commissioni legislative di seguito indicate:

— « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, numero 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146): alla 2^a Commissione « Finanza e patrimonio »;

— « Emendamento aggiuntivo al decreto legislativo presidenziale 25 novembre 1949, numero 24, sulla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge regionale 26 febbraio 1950, numero 8 » (144); « Di-

II LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

20 MARZO 1952

sposizioni per favorire il perfezionamento e la diffusione dei prodotti artigiani » (145): alla 4^a Commissione « Industria e commercio ».

Annunzio di presentazione di schemi di decreti legislativi presidenziali.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti schemi di decreti legislativi presidenziali, che sono stati inviati alle Commissioni legislative di seguito indicate:

— « Compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale. » (41): alla 1^a Commissione « Affari interni ed ordinamento amministrativo »;

— « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 30 giugno 1950, numero 551, concernente il riscatto obbligatorio della imposta straordinaria immobiliare » (45): alla 2^a Commissione « Finanza e patrimonio »;

« Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia » (44): alla 3^a Commissione « Agricoltura ed alimentazione »;

— « Emendamenti alla legge regionale 15 luglio 1950, numero 63, sull'ordinamento della scuola professionale » (42), « Istituzione di un Gabinetto del restauro in Palermo » (43): alla 6^a Commissione « Pubblica istruzione ».

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deuntato segretario di dar lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

DI MARTINO, segretario ff.

« All'Assessore alle finanze, per conoscere:

1) i motivi per cui da oltre due anni non vengono dalla Regione approntati alla Intendenza di finanza di Siracusa i fondi necessari per il pagamento dei residui passivi costituiti da tasse ed imposte indebitamente percepite e per cui in quella Direzione di ragioneria restano inoperanti numerosi ordinativi di rimborsi disposti dalla stessa Intendenza;

2) se e come intende provvedere affinché cessi al più presto questo stato di cose che,

oltre a tradire la legittima attesa dei molti contribuenti aventi diritto al rimborso, arreca sfiducia e discredito alla Regione e, quindi alla sua autonomia. » (327)

AMATO - D'AGATA.

« All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per conoscere:

1) i motivi per cui da oltre un anno sono stati sospesi i lavori di sistemazione della strada Carrozzieri-Milocca-Ognina del territorio di Siracusa, la cui importanza deriva dal fatto che essa, oltre a servire una vasta zona di terra a coltura eminentemente intensiva, costituisce l'unica via di accesso al porto peschereccio di Ognina;

2) se ritiene, nel caso augurabile che si voglia disporre l'immediata ripresa di quei lavori, che l'attuale progettazione, la quale prevede solo la sistemazione del fondo stradale, lo spargimento di pietrisco e la sua cilindratura, sia insufficiente ad una definitiva e veramente utile sistemazione della stessa strada abbinabile anche, per l'intenso traffico cui sarà sottoposta, della cilindratura. » (328)

AMATO - D'AGATA.

« Al Presidente della Regione, per sapere:

1) se è a conoscenza che, in occasione di un ricevimento tenutosi nel Comune di Tripi, in casa del Monsignor Correnti, a cui ha partecipato il Capo della Missione E.C.A., Dayton, che si era recato colà per annunciare determinati stanziamenti di fondi, il Prefetto di Messina ha imposto al Sindaco — che avrebbe voluto che la manifestazione si svolgesse nella Casa comunale — di recarsi a rendere omaggio al Dayton, arrivando a minacciargli la destituzione ove il suo rifiuto avesse causato l'ira del suddetto americano e quindi lo storno dei fondi;

2) se non ritenga necessario ed urgente prendere provvedimenti nei confronti del Prefetto di Messina per garantire la dignità del popolo dei nostri comuni e la libertà degli amministratori comunali e per fare in modo che la prossima campagna elettorale amministrativa si possa svolgere nel clima di serenità da tutti auspicato. » (329)

SACCÀ.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

1) quanti appartamenti E.S.C.A.L. ha già costruito e consegnato ai lavoratori in provincia di Catania;

2) quanti nella stessa provincia ne sono in costruzione e quando ne sarà effettuata la consegna;

3) quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare il ritmo dei lavori di costruzione di detti alloggi venendo incontro alle esigenze dei lavoratori disoccupati e di quelli senza casa e in considerazione del fatto che, a circa quattro anni dall'approvazione della legge sull'E.S.C.A.L., i pochi lavori programmati per la provincia di Catania procedono, con vivo malcontento della categoria interessata a ritmo molto lento. » (330) *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*

COLOSI - MARE GINA - GUZZARDI.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se, in considerazione delle esigenze di larghi strati di lavoratori disoccupati, intende intervenire per accelerare i lavori della costruzione delle strade Catania-Siracusa e di quella dell'Etna (complesso viario denominato « Mareneve »), lavori da eseguirsi in base alla legge 9 aprile 1951, numero 37, e che in atto procedono con molta lentezza e con impiego di mano d'opera molto limitata. » (331) *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*

COLOSI - GUZZARDI - MARE GINA.

« All'Assessore agli enti locali, per conoscere:

1) i motivi per i quali non si sia tempestivamente provveduto all'accertamento delle responsabilità del Sindaco di Zafferana Etnea, avvocato Silvestre Castorina, malgrado i numerosi esposti inviati da cittadini e da pubblici ufficiali al Presidente della Regione, allo Assessore agli enti locali, al Prefetto di Catania e le denunce presentate all'Autorità giudiziaria, concernenti, fra l'altro, l'omessa presentazione di denuncia all'Ufficio delle imposte di consumo relativamente a costruzioni private di proprietà dello stesso Sindaco, prestiti arbitrari di somme appartenenti al Comune, l'incarico ad un appaltatore di eseguire lavori non autorizzati, la vendita a privati, da parte del Castorina, di acqua di

proprietà del Comune e la frode alle imposte di consumo relativamente a partite di mosto dallo stesso acquistate;

2) se è vero quanto assume pubblicamente lo stesso Sindaco avvocato Castorina che soltanto ora ed in seguito a sua esclusiva richiesta sia in corso una spedizione da parte di un funzionario della Prefettura di Catania; il che confermerebbe il giudizio dell'opinione pubblica che trattasi di un accomodante intervento delle autorità allo scopo di minimizzare la portata delle accuse;

3) se, in considerazione che i fatti sopracitati, oggetto anche di denuncia da parte della stampa di varie correnti, sono elementi concreti di un malcostume, la cui gravità avrebbe dovuto da tempo spingere l'autorità competente ad intervenire, l'Assessore agli enti locali, sempre pronto a proporre lo scioglimento dei consigli comunali non appoggiati dalla Democrazia cristiana, non intenda prendere gli opportuni provvedimenti insistentemente richiesti dall'opinione pubblica nei confronti di un Sindaco, i cui atti arbitrari sono palesemente incompatibili con la carica che riveste. » (332) *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)*

COLOSI - GUZZARDI - MARE GINA
- VARVARO.

« Al Presidente della Regione, all'Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo, all'Assessore alla pubblica istruzione ed all'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali tra le opere programmate dalla Cassa del Mezzogiorno, nell'ambito delle intese e della coordinazione che vengono realizzate dalla Regione, per quanto concerne la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico artistico della Sicilia, mentre, per cifra complessiva superiore al miliardo, si è pensato a dotare di musei decorosi e bene adatti le città di Bagheria, Piazza Armerina, Gela, Siracusa, Palazzolo Acreide, Taormina, Caltagirone, Lipari e Caltanissetta, non è stata inclusa la ricostruzione del Museo di Messina (legata alla esigenza impellente di valorizzare culturalmente e turisticamente uno dei più ricchi patrimoni artistici, archeologici ed epigrafici della Sicilia da un quarantennio esposto a grave usura) sulla area panoramica dell'ex storico Monastero basiliano di

San Salvatore dei Greci e adiacente all'edificio Mellinghoff, da tanti anni per l'oggetto acquistati dallo Stato (manchevole nell'impegno solenne della ricostruzione verso l'angosciata Messina), e secondo il progetto elaborato su tema di Corrado Ricci dall'architetto ingegnere Francesco Valenti, controfirmato dall'archeologo Antonino Salines, con adesione dell'insigne Maestro Paolo Orsi; progetto che fu aggiornato secondo le nuove norme tecniche nel 1925 e che attualmente si trova presso il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dei servizi speciali del Genio civile. Tale progetto è un bene della Regione, che non va dimenticato data la fama dei suoi autori, incontestabile nel tempo e nello spazio, per cui sarebbe da curarne la esecuzione, escludendo che mani ed ingegni più esperti siano disponibili per una migliore realizzazione.» (333) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

RECUPERO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per conoscere le ragioni per cui la S. E. T., in considerazione delle necessità, di palmare evidenza, da parte della classe dei commercianti, dei produttori e degli industriali di Vittoria, di avere comunicazioni rapide, specie nel periodo intenso dell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli per i vari mercati d'Italia, non consente l'uso, sia pure temporaneo e sino alla trasformazione della rete già logora in atto esistente, dei circuiti militari di Vittoria - Ragusa e Vittoria - Gela, che rimangono inoperosi. » (334)

BATTAGLIA.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

1) le ragioni del ritardato inizio dei lavori da tempo appaltati, per la sistemazione del tratto della strada da Acate a San Pietro che per 18 Km. rende impossibile il transito con grave pregiudizio per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli avviati per i vari mercati d'Italia e per il traffico, intenso e quotidiano, degli importanti centri commerciali di Vittoria e Acate;

2) il motivo per cui non si è provveduto ancora all'appalto del tratto di strada Butera-Gela e precisamente dal Km. 14 al 24 e della

strada Niscemi-Bivio Priolo in atto intransigibili, e ciò con gravissimo pregiudizio alla economia degli importanti centri di Vittoria, Gela, Niscemi, Butera. » (335)

BATTAGLIA.

« Al Presidente della Regione, perchè, premesso che durante il periodo del Governo fascista con decreto prefettizio furono sciolti parecchi sodalizi nei comuni della provincia di Messina ed il patrimonio appartenente ad essi confiscato con la speciosa motivazione che i soci facevano opera sovversiva antifascista (così come è avvenuto per la Società agricola di mutuo soccorso di Galati Mamertino, per la Società agricola Garibaldi e per il circolo Arici di Tortorici), voglia con urgenza emettere quei provvedimenti atti a far rientrare nel possesso legittimo gli aventi diritto. » (336)

FARANDA.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno. Quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta sono state inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

DI MARTINO, segretario ff.:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore agli enti locali, per conoscere:

1) se non ritengano necessario intervenire allo scopo di impedire che la nota Società edile di Messina P. A. C. E., con evidente danno del Comune di Messina, possa realizzare l'acquisto di una vasta area di terreno edificabile (circa 1200 metri quadrati), terreno sito nella cosiddetta «Portina del Porto» di quella città, e ciò in dipendenza di una quanto mai strana delibera del Commissario prefettizio presso il Comune di Messina, con la quale, contro il preciso deliberato di quel Consiglio comunale, in data 29 settembre 1951, stabiliva di vendere alla nominata società P. A. C. E. il suddetto terreno per l'irrisorio prezzo di lire quattromila per ogni metro quadrato;

2) più specificatamente, se gli interpellati non ritengano morale e necessario, per la giusta tutela degli interessi del Comune di Messina, di intervenire tempestivamente affinché il menzionato Commissario prefettizio renda operante la clausola della decadenza del diritto all'acquisto da parte della Società P. A. C. E. per non avere questa, entro il termine perentorio stabilito in seno alla mentovata delibera, provveduto alla stipula del contratto. » (30) (*L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza*)

FRANCHINA.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Discussione del disegno di legge: « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana » (133) e della proposta di legge: « Norme per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana » (134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana » (133) e della proposta di legge « Norme per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana » (134), di iniziativa degli onorevoli Ramirez ed altri, per i quali la prima Commissione legislativa ha elaborato un unico testo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, ne ha facoltà l'Assessore agli enti locali, onorevole Alessi.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Onorevoli colleghi, il Governo avrebbe potuto rimettersi alla relazione che precede il disegno di legge ed anche a quella dell'onorevole Andò, almeno per la parte generale, che veramente costituisce un insigne documento di sintesi brillante, di chiarezza e di completezza espositiva. Ciò nondimeno, io desidero aggiungere alcune dichiarazioni, se non altro per sottolineare taluni aspetti politici di questa legge elettorale, che non debbono passare

sotto silenzio proprio in sede di dibattito alla Assemblea regionale.

Il primo aspetto che intendo sottolineare è il seguente: il Governo, presentando il disegno di legge in esame, ha affermato la competenza legislativa di questa Assemblea a provvedere nella materia; ciò vuol significare che il Governo ha preso posizione nel dibattito di grande interesse, di grande importanza, svoltosi tra organi consultivi dello Stato di grande prestigio ed autorità, correnti di dottrina ed anche correnti di polemica politica.

Il Governo non intende negare — poichè sarebbe errore, anzi follia, negarlo — che lo Stato possa avere interesse in questa materia sia perchè l'ordinamento amministrativo e soprattutto l'organizzazione delle amministrazioni comunali, è materia di interesse essenziale in uno Stato bene ordinato, sia anche perchè le amministrazioni comunali svolgono compiti strettamente statali unitamente a quelli di carattere comunale; ed infine, perchè indubbiamente comizi elettorali di sì larga portata e di sì intenso interesse, quali quelli per la costituzione delle amministrazioni comunali, non potrebbero non interessare in un certo senso l'ordine pubblico.

Il Governo regionale ha, però, considerato che altra cosa è parlare di « interesse », altra cosa è stabilire il criterio secondo il quale lo Stato si garantisce, si tutela. A nostro avviso, l'autentica forma di tutela dello Stato non può essere che quella prevista nello Statuto regionale, legge costituzionale dello Stato; e il modo in cui vi provvederà questa Assemblea sarà proprio nell'interesse dello Stato; così come il fatto che l'Assemblea si interessi direttamente all'ordine pubblico non implica il disinteresse dello Stato su questo punto, ma anzi ne presuppone l'interesse nei limiti e nel fondamento costituito dallo Statuto e precisamente dai suoi articoli 1, 3 e 31.

Questo, quindi, il primo punto fondamentale della legge: il Governo regionale considera che la Regione abbia competenza sia a legiferare in materia elettorale che a provvedere amministrativamente alla convocazione dei comizi elettorali.

Un secondo punto che va sottolineato è che il Governo ha intenzione di procedere alle elezioni; cioè, presentando il disegno di legge, esso si è impegnato su una determinata condotta politica: la convocazione dei comizi.

Io vi dico sinceramente, onorevoli colleghi, che non ho trascurato per mio conto — ma questo è anche il parere unanime dell'intera Giunta di Governo — di considerare la opportunità politica che la convocazione dei comizi avesse seguito, non preceduto, la riforma amministrativa, per modo che il voto dell'elettorato siciliano comportasse una considerazione di merito sul mandato stesso, in relazione agli effetti probabili derivanti dall'attuazione della riforma amministrativa. Pertanto, se il mandato delle attuali amministrazioni venisse a scadere quest'anno, io non avrei esitato, egregi colleghi, a proporvi di postergare di circa un semestre la votazione di questa legge, e conseguentemente la convocazione dei comizi elettorali.

Purtroppo, però, le nostre amministrazioni comunali hanno già superato di parecchio tempo il termine legale della loro decadenza.

In verità, questa affermazione non è rigorosamente esatta, perchè, recependo la legge del 1947, noi abbiamo recepito anche quell'articolo che stabilisce che le amministrazioni continuino ad espletare la loro funzione oltre il limite già fissato nella legge costitutiva delle amministrazioni stesse, quando non si sia proceduto alle nuove elezioni. Vi è, però, un aspetto politico che deve valutarsi e che trova riscontro nei voti delle popolazioni: il termine, entro cui le amministrazioni si dovevano esaurire e doveva, quindi, procedersi alla loro rinnovazione, è passato da circa un anno; e d'altronde può prevedersi che l'anno in corso sarà trascorso interamente o quasi prima che l'Assemblea possa approvare il nuovo ordinamento amministrativo. Era d'uopo, quindi, provvedere al più presto.

Ed è opportuno, io ritengo, che a questo punto sia detta una parola di riconoscimento per i nostri amministratori, i quali hanno assolto, durante questi sei lunghi e difficili anni, il loro compito — salvo modeste eccezioni o salva qualche riserva, in determinati settori amministrativi — con dignità e con utilità di effetti. Va ricordato a tutti gli onorevoli colleghi ed alle nostre popolazioni che le amministrazioni comunali si ricostituirono dopo una parentesi lunghissima che poteva lasciar prevedere, per l'inesperienza dei nuovi eletti, difficoltà enormi di carattere amministrativo, aggravate, d'altronde, per la contingenza in cui le amministrazioni venivano a costituirsi,

dolorosa contingenza di un periodo che seguiva una guerra disastrosa.

Cionondimeno, nonostante tutte le difficoltà di ordine finanziario, di ordine economico, sociale, politico e quindi anche di ordine psicologico, può affermarsi che l'esperimento costituisce una valida e positiva conferma per il metodo e la sostanza della democrazia. Questo va ricordato alle nostre popolazioni che si accingono alla nuova competizione elettorale.

Passo, quindi, a parlare molto sommariamente del sistema della legge.

A voi è noto che il progetto presentato dalla Giunta regionale è in un certo modo diverso da quello approvato dalla Commissione ad unanimità di voti. Il testo elaborato dalla Commissione costituisce all'incirca una mediazione, un compromesso fra diversi ed opposti punti di vista.

Nella rappresentanza del Governo e nella mia responsabilità politica, ho considerato la opportunità che la Commissione esprimesse liberamente il suo pensiero e non fosse vincolata da indicazioni politiche di sorta, perchè il Governo, peraltro, non ha ragione di darne. Vorrei chiarire, però, i due punti di vista, onde l'Assemblea, votando, possa, con maggiore e pur completa consapevolezza, deliberare.

I temi opposti erano i seguenti: v'era, da un lato, il sistema elettorale nazionale, che — tenendo conto della polverizzazione delle espressioni rappresentative, attraverso il moltiplicarsi degli schiarimenti politici che talvolta in Italia nuoce palesemente alla formazione di una maggioranza rappresentativa — aveva stabilito la regola del collegamento, in modo da rendere possibile il crearsi di quelle maggioranze che poi, in genere, sono basate sull'accordo politico ed amministrativo fra larghi strati dei settori elettorali. Per queste ragioni si era giunti al criterio dello scrutinio col collegamento di liste, inteso, lo ripeto, ad assicurare la costituzione di amministrazioni efficienti ed il formarsi, almeno sulle generali, di un determinato orientamento di maggioranza.

Sistema opposto, viceversa, era quello della proporzionale pura, che aveva maggiore riguardo all'esigenza della riproduzione fedele, per quanto fosse possibile, delle distinzioni di ordine ideologico e programmatico che i raggruppamenti politici locali vanno concretando.

Non v'è dubbio che, dal punto di vista puramente teorico — comunque si concepisca la democrazia, o come metodo o come sostanza di rapporti politici e sociali — l'ideale sarebbe che l'amministrazione sia affidata alla intera collettività attraverso un sistema elettorale che possa riprodurre tutte le articolazioni ideologiche. E' questo, però, un ideale che, non dico rasenta, ma si immerge addirittura nell'utopia. Ogni sistema democratico deve, invece, necessariamente presupporre una dialettica tra una maggioranza che governa ed una minoranza che controlla e quindi matura gli elementi prossimi o lontani, ma in ogni caso quasi sempre fatali, per l'avvicinamento nel governo della cosa pubblica.

Contrapposto al sistema della proporzionale pura vi era, poi, quello proposto dal Governo regionale, che si preoccupava del duplice aspetto della questione: costituire, cioè, da una parte, amministrazioni efficienti, poggiate su una maggioranza che avesse capacità di governare ed amministrare; e, d'altra parte, affidare le amministrazioni stesse a maggioranze indicate dal successo elettorale, cioè dal risultato delle urne.

La Commissione ha elaborato un sistema intermedio, che garantisce, sotto un certo aspetto, l'efficienza dell'amministrazione, attraverso la formazione nei corpi consiliari di una maggioranza di consiglieri che possa assicurare un'amministrazione capace e in un certo modo stabile rispetto alla base elettorale del Consiglio; e, d'altro lato, assicuri ai vari schieramenti politici la possibilità di avere una qualsiasi rappresentanza, sia pure in un settore di opposizione, con la proporzione riservata all'opposizione.

In merito a questo sistema ho manifestato qualche dubbio e qualche riserva; perchè a me sembra che il valore della maggioranza nel processo democratico sia importantissimo, ma non sia meno importante il valore della opposizione, cioè dell'efficienza dell'opposizione. E' questo un problema che va riguardato con estrema delicatezza, ove non si voglia considerare l'opposizione non come qualche cosa di corrompibile, ma come una minoranza dotata della sua autorità e capace di esercitare un determinato controllo con un impulso che provenga dalla coerenza del suo schieramento.

Devo dichiarare, ad ogni modo, che il Governo non ha alcuna ragione di opporsi al

disegno di legge elaborato dalla Commissione e, quindi, non si oppone affatto acchè si discuta sul testo della Commissione, formulando, però, l'augurio che il disegno di legge non costituisca per le nostre popolazioni quasi un invito alla polverizzazione degli orientamenti e ad una moltiplicazione inutile ed inefficiente delle liste minori, ma faccia sì, al contrario, che il popolo con saggezza se ne serva, secondo le sue reali aspirazioni, che si identificano con la efficienza delle amministrazioni comunali. E queste diventano tali non soltanto sulla base formale, ma anche sulla base sostanziale del Consiglio; cioè in quanto il Consiglio comunale sia sorretto, oltre che dall'autorità del numero dei consiglieri che formano l'amministrazione attiva, anche da una larga fiducia popolare, cioè dall'autorità del popolo che si esprima con una franca, seria e chiara maggioranza. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Andò.

ANDO', *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendere la parola dopo Giuseppe Alessi è la prova più dura che poteva essermi riservata in questa fatica di certo non lieve. Vi sono confronti che si desidererebbe evitare, perchè, a cospetto della parola calda e convincente di un insigne penalista e di un esperto uomo politico quale egli è, scialba e grigia sembrerà la mia modesta parola di civilista, più incline ai silenzi operosi ed alle elaborazioni scritte. Comunque, io credo che la mia relazione debba essere completata da una breve sintesi, da qualche considerazione conclusiva.

La mancanza di un dibattito mi esime ormai dal dovere di insistere, di illustrare ulteriormente i capisaldi del disegno di legge in esame. E' però necessario porre l'accento sui suoi punti principali, e cioè precisamente sul sistema elettorale adottato e soprattutto sul problema della nostra competenza nella materia.

L'onorevole Assessore ha sentito appunto la necessità di sottolineare gli argomenti principali e, se, da un punto di vista generale, può essere maggiormente comprensibile e più interessante per il pubblico la questione dell'apparentamento o meno, a noi della Commissione, cui preme lo studio, il profilo giuri-

dico del problema affidato al nostro esame, alla nostra indagine, appare invece più importante la questione della competenza.

Per quanto riguarda il sistema elettorale da adottare, la bontà di un provvedimento piuttosto che di un altro sta, a mio avviso, in funzione della finalità che esso si prefigge, poichè uno stesso congegno può rivelarsi strumento di sopraffazione o di democrazia. In altri termini, si può con esso o tendere alla eliminazione degli avversari forzando il concetto della rappresentanza o tendere alla manifestazione più genuina della volontà popolare; sicchè la bontà del sistema consisterebbe nell'idoneità delle norme atte al conseguimento di una o dell'altra di tali finalità.

La Commissione, quale organo giuridico e legislativo di studio, si è ispirata immediatamente e concordemente alla seconda finalità: che il congegno assicuri l'espressione genuina della rappresentanza dei partiti e della volontà popolare. Su questa base, facile è stato l'accordo.

Scartato l'apparentamento, si trattava di stabilire un sistema che rispondesse all'esigenza, avvertita da tutti i componenti della Commissione, di assicurare la stabilità delle amministrazioni e la rappresentanza dei partiti. Tale obiettivo non si poté raggiungere, se non con un sistema misto, in parte maggioritario ed in parte proporzionale. Cedendo un po' tutti sulle impostazioni originarie, si è raggiunta l'unanimità.

Ora, la mia proposta non ha nulla di originale o di geniale. Non voglio meriti che non mi spettano; si tratta di una qualsiasi soluzione di compromesso, di temperamento, come ha appunto accennato l'onorevole Alessi. Viceversa, il punto più importante e incancellabile è rappresentato dalla deliberazione concordata della Commissione; dal fatto, cioè, che sul terreno giuridico sia stato raggiunto un punto di incontro. Ciò indica che si può sempre conseguire una base d'intesa, tutte le volte che ci si richiami ad idee generali, quali la concezione obiettiva del diritto, il concetto della democrazia, l'affermazione dell'autonomia, intesa come strumento per il progresso di un popolo, attraverso la bontà delle proprie istituzioni.

Brevi note sull'apparentamento. Se potessi qui fissare il ricordo della sua breve apparizione attraverso il disegno di legge governativo, direi che non ha lasciato alcuna traccia.

Fu offerto dal Governo, nel suo disegno di legge, come una possibilità, non come postulato assoluto. L'atteggiamento dei rappresentanti del Governo in sede di Commissione, qui riferito nell'esposizione dell'onorevole Assessore, dimostra che essi hanno tenuto acchè la legge rispondesse a condizioni ambientali più che a formule rigide; e di ciò deve andare lode al Governo, come va lode alla opposizione per avere essa di buon grado rinunciato al proprio disegno di legge, sacrificando in parte un congegno che alla Commissione era sembrato troppo rigido, in una formula che, nella sua esasperata democraticità, tornava a danno della stabilità delle amministrazioni.

Nè, d'altronde, può essere incoraggiante leggere sui giornali di intese tra partiti, che prima vengono faticosamente strette e poi sciolte, di legami che fanno di compromesso e di transazione. La cosiddetta base ne resta disorientata e chi ne soffre è la democrazia.

Infine, onorevoli colleghi, io ritengo che si possano operare, sì, alchimie elettorali; comunque, però, i voti sono quelli che sono. Si possono combinare in vario modo le amministrazioni, ma i voti sono quelli che risultano dagli scrutini. Questa è la realtà che conta.

La battaglia elettorale è utile, è necessaria, ma deve essere battaglia di idee, di programmi e di uomini; il sistema di lotta deve essere onesto, leale, scevro di artifici e deve poter rispecchiare, per quanto possibile, le effettive forze del Paese.

A questi principî si è ispirata l'intera Commissione nel proporre la sua soluzione, mentre il Governo, da parte sua, ha mostrato grande saggezza accettando ogni soluzione ispirata ai suddetti obiettivi. Essi non possono essere realizzati che attraverso un sistema maggioritario entro un certo limite, e proporzionale oltre detto limite; eventualmente, con un sistema misto intermedio.

Quella, però, che — ripeto — è apparsa ed appare fondamentale alla Commissione è la questione della competenza dell'Assemblea a legiferare in materia. E' questo l'aspetto giuridico preliminare, su cui sarebbe necessario un ampio dibattito, non perchè in proposito possano esservi dubbi, ma perchè l'argomento è di larga risonanza in un campo giuridico che supera i confini della Regione siciliana. E' qui la prova del fuoco delle vere, effettive intenzioni di volere rispettare, o meno, la nostra autonomia; dato che la nostra competen-

za esclusiva in materia è affermata inequivocabilmente dagli articoli 14 e 15 dello Statuto.

Io ritengo che alla base di ogni interpretazione vi sia sempre l'essenza, il contenuto sostanziale delle norme in discussione, che, in certo qual modo, indirizzano e giustificano la interpretazione stessa.

Or, noi, in sostanza, attraverso la legge elettorale, abbiamo inteso, appunto, apprestare l'organizzazione dell'ente nei limiti delle disposizioni su riferite; chè non si potrebbe provvedere all'« ordinamento » nè potrebbe esistere un « regime » locale autonomo senza che la Regione potesse approntare lo strumento idoneo per l'organizzazione.

Siamo, quindi, ripeto, nei limiti dello Statuto e la competenza esclusiva trova piena giustificazione nelle condizioni ambientali e politiche della Regione.

Il particolare sistema elettorale, infatti, ammortizza qui i dissensi; e più facile, infatti, è stato trovare l'accordo sul piano della comunità di interessi.

Si vede, quindi, che, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, l'autonomia vive ed assolve una funzione nazionale; la esclusione di tale competenza, oltre a costituire una grave violazione di un diritto, determinerebbe lo sfaldamento di una situazione che sta dando i suoi buoni frutti, con conseguente danno per l'equilibrio politico generale.

Da ciò l'opportunità di frenare lo spirito innovatore di taluni colleghi, animati dal sacro fuoco della novità ad ogni costo.

Così, in materia di inelleggibilità ed incompatibilità, le eccessive limitazioni non sempre realizzano le finalità moralizzatrici cui esse si ispirano, giacchè vi è un limite alle esclusioni, al di là del quale, specie nei piccoli comuni, non si troverebbero gli amministratori se non tra i disoccupati. Senza dire che talune limitazioni potrebbero sembrare concepite... *ad personam* !

Ecco, dunque, che il nostro buon senso ci guida ad innovare solo là dove l'innovazione appare una esigenza di superamento della legge nazionale in bene, ovvero risponda a condizioni ambientali regionali.

Come vedete, ho voluto sottolineare soltanto alcuni aspetti della mia relazione. Il resto è affidato alla discussione degli articoli e degli emendamenti particolari.

E qui concludo le mie brevi osservazioni,

lieto di aver potuto apportare il mio modesto contributo in una Commissione che ha tradizioni nobilissime che si riallacciano alla prima legislatura dell'Assemblea regionale siciliana; e non posso non rinnovare il mio ringraziamento, a nome della Commissione, ai tecnici valorosi, ai professori Salemi e Gionfrida, i quali hanno valorosamente contribuito, con il loro apporto di dottrina e di esperienza.

E consentitemi, se anche ciò non è nella prassi, di concludere le mie brevi, modeste parole, esprimendovi la mia emozione nell'essermi accostato per la prima volta a questa che, a mio avviso, è la più alta funzione di un'Assemblea legislativa: la formazione di una legge. In questa alta funzione io ho avvertito l'importanza immensa del nostro compito, la nobiltà della nostra missione, nella quale ancora una volta ho ritrovato il volto, il vero volto, del popolo siciliano, che aspira, oggi come sempre, agli ideali di giustizia, di verità e di pace. (*Vivi applausi*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(*E' approvato*)

MONTALBANO. Approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Le disposizioni del testo unico sulla composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, numero 203, si applicano nel territorio della Regione siciliana, con le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti. »

(*E' approvato*)

Art. 2.

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500mila abitanti;

di 60 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250mila abitanti;

di 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100mila abitanti;

di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti, o che,

pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

di 32 membri nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti;

di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti;

di 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti;

di 15 membri negli altri comuni;

e di tutti gli eleggibili, quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.»

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Napoli il seguente emendamento:

aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Le comunicazioni delle riunioni del Consiglio comunale devono sempre comprendere i nomi dei consiglieri assenti. »

NAPOLI. Signor Presidente, propongo di discutere e votare con precedenza l'articolo 2 nel testo della Commissione e di procedere, quindi, all'esame dell'emendamento aggiuntivo da me presentato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Qual'è il pensiero del Governo sull'articolo 2 ?

ALESSI, Assessore agli enti locali. Vorrei dare soltanto un chiarimento per quanto riguarda il numero dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Tale numero è stabilito nell'articolo in 32 diversamente di quanto è previsto per i comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, che avranno 30 consiglieri. E' stato adottato questo accorgimento, perchè, per i comuni con popolazione da 15mila a 30mila abitanti è previsto il sistema dei tre quarti e di un quarto. Il numero dei consiglieri, da

30, si è dovuto portare a 32, un numero, cioè, che sia divisibile per quattro in modo che si abbia una maggioranza di 24 e una minoranza di 8. Invece, per i comuni con popolazione sino a 15mila abitanti il sistema è quello dei quattro quinti e di un quinto, e il numero 30 è divisibile per cinque. Per questo motivo, su mia proposta, il numero dei consiglieri per i comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti è stato elevato a 32.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Rileggo l'emendamento all'articolo 2 presentato dall'onorevole Napoli.

aggiungere, alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Le comunicazioni delle riunioni del Consiglio comunale devono sempre comprendere i nomi dei consiglieri assenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli, per dare ragione del suo emendamento aggiuntivo.

NAPOLI. Signor Presidente, è evidente che queste due righe che contengono il mio emendamento sono scritte in sanscrito; infatti mi sono sentito dire: « Che cosa significa questo emendamento aggiuntivo ? ».

E' una mia virtù sapere scrivere anche in lingue estere e morte!

Ebbene, con questo scritto in sanscrito vorrei portare lustro alla estetica delle istituzioni democratiche, perchè esse possano penetrare un po' più nella coscienza collettiva, la quale comincia a dubitare della efficienza delle istituzioni medesime.

Per esempio, a Palermo, diverse riunioni del Consiglio comunale non si sono potute tenere per mancanza del numero legale; tanto che, ogni qualvolta è convocato il Consiglio comunale, ci si sente dire che probabilmente la riunione non avrà luogo per mancanza del numero legale.

Con il mio emendamento chiedo che il Sindaco, nelle comunicazioni delle riunioni del Consiglio comunale, includa sempre i nomi dei consiglieri assenti, e ciò per porre un argine al sistema per cui la gente si occupa della cosa pubblica comè di una gita al cinematografo.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. L'assillo dell'onorevole Napoli è una esigenza di carattere strettamente democratico. Egli vuole che la democrazia diventi anche in queste assemblee una cosa seria ed impegnativa per i singoli membri e che non ci siano consiglieri onorari, bensì effettivi.

NAPOLI. Che non vengano alle riunioni solo quando si trattano affari privati o di qualche amico.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Tanto più che la norma della decadenza opera molto raramente (non si sa perchè, ma la si fa operare molto raramente).

Però, proprio la ragione estetica, cui faceva richiamo poco fa l'onorevole Napoli, mi pare consigli non già di rifiutare il concetto, e se si vuole anche la forma di questo emendamento, ma di inserirlo, per ragione di sistema, in un altro articolo.

L'emendamento dell'onorevole Napoli a qualcuno è apparso scritto in sanscrito, non perchè non fosse redatto in perfetto italiano, ma perchè non si capiva come si potesse dare comunicazione dei nomi degli assenti, nel momento in cui si costituiva per la prima volta il Consiglio.

L'articolo 2 dice come e di quanti membri si compone il Consiglio comunale; quindi, come si può in questa sede inserire la questione dei consiglieri assenti?

Allora, poichè l'articolo 2 riguarda non il funzionamento, ma la costituzione del Consiglio comunale, ritengo che dovremo occuparci dell'emendamento in sede di discussione dello articolo relativo al funzionamento del Consiglio stesso, salvo a vedere se stia bene in una legge elettorale o non stia meglio nella legge di riforma amministrativa.

Pertanto, chiedo la sospensiva sull'esame dell'emendamento.

NAPOLI. Va bene, se ne riparlerà quando faremo quella legge... che non faremo mai!

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Lo discuteremo non in questa sede, ma al momento opportuno.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sulla proposta del Governo di accantonare il comma aggiuntivo Napoli?

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. La Commissione ritiene che non sia il caso nè di discutere ora nè di rimandare la discussione sul comma aggiuntivo, in quanto i presenti e gli assenti risultano dal verbale delle assemblee; a meno che l'onorevole Napoli non desideri che l'assenza venga pubblicata. Allora è un'altra faccenda.

NAPOLI. Io desidero che il pubblico conosca il nome degli assenti. Poi, il comma aggiuntivo, inseritelo dove meglio vi piace.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, ritengo che la questione non possa formare oggetto di una norma legislativa, bensì di una circolare che l'Assessore potrebbe inviare ai sindaci.

ANDO', *relatore*. Una raccomandazione.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Una raccomandazione che l'Assessore, a mezzo di una circolare, farà alle amministrazioni comunali.

La Commissione è contraria all'accantonamento del comma aggiuntivo.

NAPOLI. Ma che raccomandazione! Non lo fa nessuno; si determinerebbe discordia tra il Sindaco ed i consiglieri che gli devono dare il voto.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. La Commissione, allora, desidera che si ponga ai voti il comma aggiuntivo.

MONTALBANO. La Commissione ritiene che si debba votare ora. E' contraria alla sospensiva.

SALAMONE. E' per il rigetto dell'emendamento.

DE GRAZIA. Del resto, l'inopportunità dell'inciso è stata notata da tutti, con buona pace dell'onorevole Napoli. Quindi, votiamolo subito.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Non mi pare che si possa passare ai voti se prima non si discuta l'istanza posta dal Governo, il quale ha fatto una proposta di sospensiva: esaminare il comma aggiuntivo al momento opportuno.

Se l'Assemblea esamina e vota tale comma adesso, probabilmente darà un voto intempestivo e inopportuno, sia che si esprima a favore o contro.

La mia è una pregiudiziale preclusiva della discussione.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nel volere discutere nel merito il comma aggiuntivo?

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. A parte la questione formale, se si possa o non si possa accantonare l'emendamento, il sospenderlo non ha nessuna importanza, perchè la Commissione è del parere che bisogna sempre respingerlo, in qualunque posto lo si voglia inserire.

PRESIDENTE. Allora, resta stabilito che il comma aggiuntivo all'articolo 2 sarà discusso quando sarà trattata la parte relativa al funzionamento del Consiglio comunale.

Passiamo al seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Napoli:

Art. 2 bis.

« Nella sua prima adunanza e sino alla elezione del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Consigliere comunale più anziano di età, che presiede le adunanze anche nel caso in cui il posto del Sindaco si sia reso permanentemente vacante per dimissioni o altra causa.

Il Consigliere comunale più anziano, insediandosi a presiedere la prima adunanza, fa eseguire l'appello dei consiglieri e, dopo avere egli per primo prestato in piedi il giuramento, invita gli stessi al giuramento, facendo leggere a ciascuno, in piedi e ad alta e chiara voce, la seguente formula:

« Giuro di non trovarmi in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza al solo

scopo di curare gli interessi della città nel quadro generale di quelli della Regione e della Repubblica ».

Prestato il giuramento, ogni consigliere appone la sua firma nel verbale che, controfirmato dal Presidente e dal Segretario comunale, è conservato fra gli atti di ufficio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli, per dare ragione del suo articolo aggiuntivo.

NAPOLI. Egregi colleghi, per quanto « volgarmente » — mi si passi il termine — si dica che il giuramento ha poca importanza (e non credo che i giuramenti ne debbano avere poca), è pure una prassi della nostra vita sociale che, assumendo una funzione, si giuri. Non solo giura il deputato, il magistrato, l'ufficiale, ma giurano tante altre categorie di persone che hanno non soltanto il diritto di farsi chiamare signor commendatore, signor sindaco, signor cavaliere o signor consigliere, ma anche il dovere di amministrare.

Ecco perchè mi sono ispirato alla idea di dare un tono anche alle amministrazioni comunali; e non si dimentichi che le amministrazioni comunali delle grandi città amministrano dei patrimoni di parecchi miliardi, che non sono, qualche volta, molto lontani da quello della Regione.

Ho letto i rilievi della Commissione sulla questione particolare della presidenza provvisoria al consigliere più anziano di età. Posso rinunziare a questa parte dell'emendamento: che sia anziano di età o di votazione, non ha nessuna importanza.

Vorrei, invece, illustrare la seconda parte del primo comma, dove si stabilisce che il consigliere più anziano. (di età e di voti) presiede le adunanze, anche quando il posto del sindaco si sia reso permanentemente vacante per dimissioni o altra causa.

La prassi comporta che il consiglio comunale, quando il sindaco è dimissionario, non è presieduto dal consigliere più anziano di età o di voti e nemmeno dall'assessore più anziano, ma addirittura dal vice sindaco, che praticamente è il delegato di un sindaco dimissionario. Questa è una forma, diciamo così, consuetudinaria non prevista dalla legge. Occorre, invece, ristabilire il principio che le adunanze, quando l'assenza del sindaco è di natura permanente, siano presiedute dal con-

sigliere più anziano di età o di voti. E' questa una circostanza che io raccomando all'Assemblea.

Per quanto riguarda il giuramento, vorrei aggiungere che mi parrebbe opportuno che, funzionando correttamente e seriamente, con coscienza e con scrupolo, anche la vita amministrativa dei comuni, i consiglieri prestassero giuramento, onde affermare sotto la santità (non so se dire « santità » o « maestà ») del giuramento, che non si trovano in condizioni di incompatibilità; cosa, questa, che nessuno meglio di loro può sapere. Spesse volte il sindaco o l'assessore non possono denunziare l'incompatibilità del consigliere, perchè da lui hanno ricevuto il voto; e ciò determina il permanere di situazioni non simpatiche.

Perciò, mi pare corretto che colui che assume una carica cominci col denunziare di avere le carte in regola.

MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA CLAUDIO. Signor Presidente, propongo di accantonare l'articolo 2 bis Napoli, per riprenderne l'esame allorché si discuterà la parte relativa all'organizzazione e al funzionamento del consiglio comunale.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione ?

ANDO', *relatore*. Ho avuto l'onore di accennare, nel mio brevissimo intervento di poco fa, anche ad un cencetto cui si è ispirata la Commissione nei suoi lavori, cioè quello di innovare il meno possibile rispetto alla legge dello Stato e di innovare soltanto dove ce ne fosse assoluta necessità; ciò, non per un senso di acquiescenza, ma perchè la legge rispetta anche l'esperienza. Quando essa ha già un suo passato pacifico che non ha dato luogo ad inconvenienti, credo che non debba essere modificata, specialmente da noi che dobbiamo esercitare la nostra competenza — sempre, però, con buon senso e moderazione — ed innovare là dove è necessario. Questo vale per quanto riguarda la posizione del consigliere anziano, e, soprattutto, per quanto riguarda il giuramento, che, per il sindaco, risponde ad una esigenza, in quanto egli è

ufficiale del governo. La stessa esigenza non si riconosce per i consiglieri.

E' una prassi, è una tradizione, che la Commissione non vuole modificare.

NAPOLI. Per ora giura nelle mani del prefetto, il sindaco.

ANDO', *relatore*. Quando non ci sarà più il prefetto, giurerà nelle mani dell'autorità che lo sostituirà.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo ?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. La intitolazione dice: « articolo 2 bis ». Quindi, mi pare chiaro che l'onorevole Napoli abbia voluto proporre un articolo a sè. Questo articolo 2 bis dovrebbe inserirsi tra l'articolo 2, che è quello relativo alla composizione del Consiglio comunale, e l'articolo 3, che in un certo senso è quello relativo all'inizio delle operazioni del consiglio comunale.

NAPOLI. No, parla della giunta.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Prevede le elezioni della giunta, etc..

Quindi, mi pare ben collocato, dal punto di vista sistematico, ma a condizione che le sue parti siano distinte. Infatti, una parte dell'articolo 2 bis si riferisce all'insediamento dei consiglieri ed al loro giuramento, un'altra parte si riferisce al funzionamento della prima adunanza, un'altra parte ancora si riferisce alle altre adunanze. Quindi, contiene materia che riguarda questa legge e materia che riguarderebbe, invece, la legge comunale e provinciale in genere.

Il primo comma contiene due problemi distinti e separati. Non è stato mai posto in discussione che la prima adunanza debba essere presieduta dal consigliere comunale più anziano; si è discusso, bensì, sul criterio determinativo dell'anzianità: se, cioè, questa debba essere determinata in base all'età...

NAPOLI. Su questo non insisto.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. ...o in base al numero dei voti riportati. La questione può essere esaminata; in genere si è

considerato anziano il più largamente suffragato, ma anche l'altra ipotesi non è ignorabile: l'Assemblea regionale, nella sua prima adunanza, è presieduta dal deputato più anziano di età. Però si tratta della prima adunanza, cioè fino al momento in cui questo corpo legislativo costituisce il suo regolare ufficio di presidenza. Insomma, è questione di scelta di un sistema, che non porta pregiudizio ai criteri della legge.

Bisogna decidersi: se si vuole una presidenza fissa del consiglio comunale, indipendentemente dall'organo esecutivo, dal sindaco, allora il consigliere più anziano di età presiede la prima adunanza, e la prima votazione che l'assemblea consiliare dovrà fare sarà quella per l'elezione del presidente del consiglio; ma mi pare che questa sarebbe una innovazione troppo grave. Che il consiglio comunale sia presieduto dal sindaco, mi pare la cosa più ovvia, perchè il sindaco non solo è il capo della giunta esecutiva, cioè dell'amministrazione attiva, ma è l'eletto dal consiglio comunale, quindi accumula questa funzione di capo dell'esecutivo e di presidente del consiglio comunale.

Però, l'articolo 2 bis dice che l'adunanza dovrà essere presieduta dal consigliere comunale più anziano anche nel caso in cui il sindaco si dimetta restando tuttavia in carica la giunta amministrativa. Ciò mi sembra una lesione dello stesso prestigio del consiglio. Se le dimissioni del sindaco sono d'ordine politico, sono accompagnate dalle simultanee dimissioni di tutta la giunta; ed allora è norma generale che il consigliere più anziano, poichè non esiste più un'amministrazione attiva, torni a presiedere l'adunanza.

Se il sindaco viene a mancare per una qualsiasi impedimento che non ha nessuna attinenza con motivi politici, non si vede perchè l'adunanza non debba essere presieduta dall'assessore più anziano, che, tra tutti i consiglieri, è il più largamente suffragato e, perciò, può bene rappresentare il consiglio.

NAPOLI. Nel mio articolo 2 bis è detto « permanentemente ». Quindi, vuol dire anche per causa di morte.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Appunto.

Riepilogando: o c'è una crisi politica e amministrativa, e allora tutta la giunta si di-

mette, o non c'è questa crisi ed allora non si vede perchè l'adunanza debba essere presieduta proprio dal consigliere più anziano.

Per quanto riguarda la formula del giuramento, essa ha due obiettivi; il primo: giuramento sulle cause di ineleggibilità; il secondo: giuramento politico di fedeltà alle istituzioni. Ora, i due obiettivi mi pare siano disgiunti. Infatti, l'ineleggibilità in genere la si afferma e la si consacra con una dichiarazione al momento della elezione del candidato; non si fa luogo, pertanto, ad un giuramento solenne. Se il giuramento dev'essere considerato come una forma solennissima di impegno cui si possa prestar fede, allora si riservi soltanto per quelle cose sante, cui alludeva l'onorevole Napoli, come la fedeltà alle istituzioni; ma non anche per le cose di minor conto per le quali è già sufficientemente impegnativa una dichiarazione, la quale non potrebbe risultare fallace senza discreditarlo, il consigliere, tanto quanto potrebbe discreditarlo il ricorso al falso giuramento.

Pertanto, lascerei all'onorevole Napoli di considerare meglio la formulazione del giuramento, se insiste sulla sua prestazione. Inoltre, bisognerebbe considerare se questa norma va inserita nel nostro testo o nella legge di riforma amministrativa, in quanto il giuramento conferisce, in un certo modo, una qualità e una facoltà politica al consigliere, cosicchè finiremmo col conferire al consiglio comunale una attribuzione di ordine politico. Ciò potrebbe far scivolare l'attività amministrativa in quelle competizioni di carattere politico che noi lamentiamo e deprechiamo. Le distinzioni politiche non dovrebbero affiorare nei programmi di carattere amministrativo, essendo la politica riservata soltanto ai consessi politici. Non si vede perchè il consigliere comunale debba esercitare delle facoltà politiche, se non ha i mezzi per realizzarle concretamente, essendo limitata la facoltà del consigliere, soltanto all'amministrazione del patrimonio della città.

Si giura nell'Assemblea regionale, si giura nel Parlamento. E' una questione di forma che interessa il consesso politico perchè crea il vincolo.

Non credo che nelle mie parole possa intravedersi un'ombra qualsiasi di difficoltà; la mia sola riserva è originata dal dubbio che col giuramento noi possiamo dare attribuzioni po-

litiche ad un consesso che ha, invece, una natura strettamente amministrativa.

Comunque, la questione specifica potrebbe trovarmi consenziente, ma occorre stabilire se questa norma del giuramento stia bene nella legge che stiamo discutendo — ecco perchè io chiederei almeno la sospensiva per questa parte — o se noi, con questa norma, non svisiamo la natura del consiglio comunale, andando, così, incontro ad una impugnativa.

Il terzo comma dell'articolo 2 bis mi sembra che corrisponda ad una norma regolamentare, per cui non vedo la ragione di inserirla in questa legge. Il verbale, la firma del consigliere, la controfirma del presidente e del segretario comunale; ma tutto ciò riguarda il funzionamento ordinario, è un'operazione amministrativa che starebbe forse meglio nella legge sui segretari comunali.

Ritengo, comunque, che si dovrebbe rinviare l'esame di questo articolo aggiuntivo in sede di discussione dell'articolo 49, il quale tratta appunto del problema dell'incompatibilità e della compatibilità.

Anche sotto questo aspetto c'è una pregiudiziale, perchè, votando l'articolo 2 bis, pregiudichiamo l'articolo 49.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Sulla prima proposizione dello articolo 2 bis, da me presentato, non mi pare che ci siamo intesi.

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, si attenga alla pregiudiziale avanzata dall'onorevole Majorana Claudio. In un certo senso, qualche parte del suo articolo aggiuntivo troverebbe sede più appropriata all'articolo 49.

NAPOLI. Signor Presidente, le disposizioni di cui all'articolo 49 non hanno mai funzionato in nessun consiglio comunale.

Chi ha esperienza di vita amministrativa sa che non funzionano.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed assessore alle finanze*. Non c'entra la funzionalità; si parla di sede.

NAPOLI. Ho voluto porre la norma in questa sede nella speranza di renderla funzionan-

te. Se dovessi buttarla a mare, allora sì che lo proporrei in sede di articolo 49.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. I primi articoli di una legge si leggono, gli altri non si leggono più perchè ci si stanca!

NAPOLI. Non vorrei far perdere del tempo all'Assemblea; solo allo scopo di difendere il mio lavoro, vorrei chiarire all'Assessore questo equivoco: quando il sindaco, cioè il presidente del consiglio comunale (che è il sindaco e non il delegato del sindaco, perchè eleggendo il sindaco, il consiglio ha per legge eletto il presidente delle sue adunanze), si dimette, siccome, a norma della legge comunale, l'amministratore non può lasciare la carica sino a quando non sia stato eletto il nuovo il sindaco, avviene di fatto non quello che ha detto Vostra Signoria, e cioè che dimessosi o morto il sindaco egli viene sostituito dal consigliere più anziano per voto. No. Viceversa viene sostituito dall'assessore anziano.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Appunto. L'assessore anziano è un eletto del consiglio comunale.

NAPOLI. Ecco la ragione per cui ho proposto questa norma.

Quanto al giuramento, mi permetto dire che nella sua dizione è esclusa volutamente qualunque idea di impegno politico; si giura, infatti, di adempiere alle funzioni con scrupolo e coscienza al solo scopo di curare gli interessi della città nel quadro generale di quelli della Regione e della Repubblica. Ora, un amministratore comunale che non volesse curare gli interessi della città non mi pare che sarebbe un corretto amministratore; e, se giura di curare, pur avendo diversa intenzione, compirebbe un falso giuramento.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione?

ANDO', *relatore*. La Commissione ritiene che la seconda parte del giuramento sia superflua, in quanto dovrebbe essere nella coscienza del consigliere adempiere alle sue funzioni con scrupolo al solo scopo di curare gli interessi della città. La prima parte del giuramento, relativa alle cause di ineleggibilità

e di incompatibilità, credo, invece, che potrebbe avere, nella concezione dell'onorevole Napoli, una funzione precisa e, vorrei dire, anche giuridica. Però, un giuramento non dispensa dal controllo, perchè, se il giuramento potesse troncarsi qualsiasi discussione, l'accertamento della compatibilità e della eleggibilità resterebbe esclusivamente affidato alla buona fede di chi giura. Ma, siccome tale accertamento è demandato al consiglio comunale, anche questa parte del giuramento credo sia assolutamente superflua.

D'altro canto, vi sono anche questioni opinabili: in buona fede si potrebbe anche giurare di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità, mentre in effetti questa incompatibilità esiste (e noi lo vediamo in tanti casi di contestazione).

Per questi motivi la Commissione è contraria all'articolo 2 bis.

MONTALBANO. All'unanimità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la pregiudiziale dell'onorevole Majorana Claudio.

(Non è approvata)

Pongo ai voti l'articolo 2 bis.

(Non è approvato)

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

« Il testo del primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiori a:

12 effettivi e 3 supplenti nei comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e 3 supplenti nei comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

6 effettivi nei comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

4 effettivi nei comuni cui sono assegnati 20, 30 o 32 consiglieri;

e 2 effettivi negli altri. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Beneventano, Majorana Benedetto, Morso e Cuttitta:

all'articolo 3, sostituire:

nella seconda alinea, al numero « 8 » il numero « 10 »;

nella terza alinea, alla parola: « 6 effettivi » le altre: « 8 effettivi e 2 supplenti »;

nella quarta alinea, alle parole: « 4 effettivi » le altre: « 6 effettivi e 2 supplenti »;

nella quinta alinea, alle parole: « e 2 effettivi » le altre: « e 4 effettivi e 1 supplente ».

— dall'onorevole Napoli:

sostituire, nell'articolo 3, alle parole: « non superiore a » le altre: « come appresso »;

aggiungere, in fine dell'articolo 3, il seguente comma:

« Sono soppressi il secondo ed il terzo comma ».

Pongo in discussione il primo emendamento proposto dall'onorevole Napoli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli per darne ragione.

NAPOLI. Il mio emendamento, egregi colleghi, tende a non perpetuare un'autopresa in giro. Non è mai avvenuto, in nessun consiglio comunale, che non si stabilisca il numero degli assessori nel numero massimo previsto dalla legge....

FASINO. Può avvenire.

NAPOLI. Il numero deve essere fissato nella legge in relazione al numero degli abitanti ed alle esigenze dei servizi. Se vuole, signor Presidente, posso illustrare il mio secondo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, limitiamoci per ora a discutere il primo. Qual'è il pensiero della Commissione?

ANDO', relatore. La Commissione è contraria perchè, in sostanza, l'articolo 3 riproduce il testo della legge nazionale e non si ravvisa il motivo per modificarlo.

DE GRAZIA. Crediamo che l'elasticità conferisca maggiori garanzie di successo.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Il Governo ritiene che si debba mantenere la dizione del progetto, perchè vero è che non si sono registrati casi di limitazione del numero degli assessori, ma è anche vero che questi casi si possono verificare.

Il Governo è dell'avviso di chiarire, perlomeno in sede interpretativa, la portata dello ultimo comma dell'articolo 3 della legge nazionale in riferimento proprio alla proposta dell'onorevole Napoli, il quale, appunto perchè propone che il numero degli assessori sia predeterminato dalla legge in modo rigido, vuole soppresso il terzo comma.

Io, invece, non solo credo che non si debba sopprimere, ma ritengo si debba dare all'ultimo comma della legge nazionale una interpretazione estensiva, nel senso che il numero degli assessori venga fissato dal consiglio comunale successivamente alla nomina del sindaco, ma non in modo permanente. Infatti, se per caso nella sua prima seduta il consiglio comunale restringesse il numero degli assessori, successivamente — ad esempio, in seguito ad una crisi — dovrebbe essere sempre permesso (ciò non è vietato dalla legge, ma è giusto ripetere qui in Assemblea questo concetto per dare una interpretazione autentica della norma) dovrebbe essere sempre permesso, dicevo, al consiglio comunale quando si trovasse a dovere rieleggere la giunta, di predeterminare da capo, prima di procedere alla elezione, il numero degli assessori.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo emendamento dell'onorevole Napoli, testè letto.

(Non è approvato)

Rimane, di conseguenza, superata quella parte del secondo emendamento dell'onorevole Napoli, che si riferisce alla soppressione del terzo comma dell'articolo 3.

Per la soppressione del secondo comma insiste, onorevole Napoli?

NAPOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo in discussione l'emendamento proposto dagli onorevoli Beneventano ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano, primo firmatario, per darne ragione,

BENEVENTANO. Lo spirito che anima il mio emendamento è quello di rendere le giunte comunali maggiormente funzionanti. Infatti, per il passato, si è riscontrato che il numero degli assessori fissato dalla legge, molte volte, non è sufficiente, non tanto per le grandi città quanto per le medie. E al riguardo mi appello ai colleghi che sono stati sindaci nei comuni di media popolazione.

Molti assessori sono costretti, per motivi di lavoro, ad assentarsi dal capoluogo comunale, per cui tante volte si è arrivati all'assurdo di doverli andare a cercare in campagna o altrove per firme urgenti.

Per questo motivo, mi permetto insistere sul mio emendamento. Aggiungo che, avendo una maggiore disponibilità di assessori, ove la necessità del caso lo richieda, si ha una maggiore specializzazione per competenza nella divisione dei vari assessorati.

In quanto alla parte relativa agli assessori supplenti, non insisto, avendo l'onorevole Napoli rinunciato al suo secondo emendamento.

Qualora l'Assemblea non volesse accettare tutto intero il mio emendamento, chiedo che sia votato nelle singole parti.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione?

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria perchè ritiene che il numero degli assessori indicato nella legge è sufficiente ad amministrare un comune. Nè gli inconvenienti accennati dall'onorevole Beneventano sono tali da indurre la Commissione ad accettare lo emendamento. E' questione di uomini, onorevole Beneventano, non di numero. Così come ne mancano sei, ne possono mancare otto o dieci. E' questione di sensibilità nell'adempiere il proprio mandato.

PRESIDENTE. Il Governo di che parere è?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Il Governo sarebbe per la maggiore possibile efficienza della giunta; ma, siccome il numero è in funzione negativa, se non di contraddizione, nei confronti dell'efficienza, è per la maggiore economia possibile.

Vorrei fare osservare all'onorevole Beneventano che la Giunta regionale ha soltanto otto assessori; non si capisce perchè la giunta

di un comune ne debba avere di più del Governo regionale che provvede per tutta la Sicilia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Beneventano ed altri nelle sue singole variazioni numeriche:

*all'articolo 3, sostituire:
nella seconda alinea, al numero « 8 » il numero « 10 ».*

(Non è approvato)

nella terza alinea, alla parola: « 6 effettivi » le altre: « 8 effettivi e 2 supplenti ».

(Non è approvato)

nella quarta alinea, alle parole: « 4 effettivi » le altre: « 6 effettivi e 2 supplenti ».

(Non è approvato)

nella quinta alinea, alle parole: « e 2 effettivi » le altre: « e 4 effettivi e 1 supplente ».

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 3 del disegno di legge, che rileggo:

Art. 3.

« Il testo del primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori non superiore a:

12 effettivi e tre supplenti nei comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e tre supplenti nei comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

6 effettivi nei comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

4 effettivi nei comuni cui sono assegnati 20, 30 o 32 consiglieri;

e 2 effettivi negli altri. »

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 3 bis, proposto dallo onorevole Napoli, che leggo:

Art. 3 bis.

« E' abrogato l'articolo 4. »

Leggo l'articolo 4 della legge nazionale del quale l'emendamento propone la soppressione.

« Art. 4 - La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli proponente dell'emendamento.

NAPOLI. Ho proposto l'abolizione di questo articolo, perchè ho proposto un articolo aggiuntivo, il 5 ter; i due emendamenti sono interdipendenti.

ALESSI, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Assessore agli enti locali. Prima che l'onorevole Napoli sviluppi il suo emendamento soppressivo, vorrei pregarlo di discutere l'articolo 5 ter dopo la votazione dell'articolo 4 del disegno di legge. Nella legge nazionale effettivamente vi è questo contro-senso: prima viene regolata l'elezione della giunta e poi viene regolata l'elezione del sindaco. Invece, prima deve essere regolata la elezione del sindaco e dopo quella della giunta. Si tratta di una questione di sistema. Lo onorevole Napoli propone un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 del nostro progetto di legge, emendamento che configura in maniera radicalmente diversa l'elezione della giunta. Quindi, sarebbe bene, intanto, occuparci del sindaco e poi trattare tutta la materia della giunta in modo unitario.

NAPOLI. Ho proposto l'emendamento soppressivo, perchè l'articolo 4 del disegno di legge della Commissione si riferiva all'articolo 5 della legge dello Stato e quindi l'articolo 4 del testo unico restava tale e quale.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Esatto. Chiarito tutto.

NAPOLI. Va bene.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Dopo gli articoli 4 e 5 del disegno di legge della Commissione si potrà discutere l'emendamento Napoli soppressivo dell'articolo 4 della legge nazionale.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

« Il testo del secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Marinese, Gentile, Crescimanno, Seminara e Marino:

sopprimere l'articolo 4 e sostituirlo con il seguente: « Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere alla Giunta regionale, la quale provvede con decreto del Presidente della Regione, previo il parere del Consiglio di giustizia amministrativa. »

— dall'onorevole Napoli:

sopprimere l'articolo 4 e sostituirlo con il seguente: « Il quinto comma dell'articolo 5 è soppresso.

Nel sesto comma le parole « della Giunta municipale » sono sostituite con le parole: « del Segretario comunale ».

Nell'ottavo comma, dopo la parola « Go-

verno » è inserita la parola « regionale »; la parola « Repubblica » è sostituita dalla parola « Regione ».

SANTAGATI ORAZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI ORAZIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato da alcun deputati del Gruppo del Movimento sociale italiano è soppressivo dell'articolo 4 del testo della Commissione. Si chiede che rimanga in vigore il secondo comma dell'articolo 5 della legge nazionale.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. D'accordo.

SANTAGATI ORAZIO. Illustrerò brevemente l'emendamento.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Dobbiamo convincere la Commissione.

ANDO', *relatore*. La Commissione è d'accordo.

SANTAGATI ORAZIO. Vedo che la Commissione è d'accordo per la soppressione; ho sentito che anche il Governo è d'accordo.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Se non fosse stato presentato l'emendamento, il Governo avrebbe chiesto di votare contro l'articolo 4.

SANTAGATI ORAZIO. Mi permetto di chiarire i motivi di questa soppressione.

NAPOLI. Anche col mio emendamento si chiede la stessa cosa. Tutti siamo d'accordo.

SANTAGATI ORAZIO. Dato che regna un accordo unanime, non è il caso che mi trattienga oltre. E' d'intuitiva evidenza il motivo della soppressione. Solo vorrei fare rilevare: se il Presidente, me lo consente, che col nostro emendamento, oltre a chiedere la soppressione dell'articolo 4 del progetto di legge, proponiamo di modificare l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge nazionale. Vorrei dire che

II LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

20 MARZO 1952

si tratta di una modifica di natura puramente formale. Sembra che la Commissione abbia dimenticato che l'articolo 5 della legge nazionale parla del Governo nazionale e che lo articolo della legge regionale debba, invece, fare riferimento alla Giunta regionale e quindi agli organi regionali.

ANDO', *relatore*. Ci sono le disposizioni transitorie.

SANTAGATI ORAZIO. L'emendamento, ripeto, è di natura squisitamente formale. Esso chiede, in sostanza, che si sostituisca alla espressione « Governo » l'espressione « Giunta regionale » e all'espressione « Presidente della Repubblica » l'espressione « Presidente della Regione ».

FASINO. Tutte queste modificazioni sono contemplate in una norma finale predisposta dalla Commissione. Sostanzialmente siamo d'accordo.

SANTAGATI ORAZIO. Allora possiamo anche rinunciare a questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione riguardo alla proposta di soppressione dell'articolo 4 ?

ANDO', *relatore*. La Commissione è d'accordo per la soppressione dell'articolo 4, perchè esso si riferisce alle elezioni suppletive, che la Commissione in un primo tempo aveva regolato. Successivamente *re melius perpensa*, ha pensato di seguire la legge nazionale del '51, che, a differenza di quella del '15 e delle leggi precedenti, non prevede le elezioni suppletive, ed ha soppresso l'articolo che le regolava. Inavvertitamente, è rimasto l'articolo 4, dove si parla dei « consiglieri assegnati »; e però, escluse le elezioni suppletive, detto articolo non ha più ragione di essere e va, quindi, soppresso. L'articolo sostitutivo Marinense ed altri dovrebbe essere accantonato ed esaminato in sede di discussione dell'articolo 59.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo sull'emendamento soppressivo dell'articolo 4 ?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. E' d'accordo sia per la soppressione che per l'accantonamento dell'articolo sostitutivo Marinense ed altri.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta stabilito che l'emendamento Marinense ed altri, sostitutivo dell'articolo 4, sarà trattato in sede di discussione dell'articolo 59. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 4.

(E' approvata)

Passiamo all'emendamento Napoli che ri-leggo:

sopprimere l'articolo 4 e sostituirlo con il seguente:

« Il quinto comma dell'articolo 5 è soppresso.

Nel sesto comma le parole « della Giunta municipale » sono sostituite con le parole « del Segretario comunale ».

Nell'ottavo comma, dopo la parola « Governo » è inserita la parola « regionale »; la parola « Repubblica » è sostituita dalla parola « Regione ».

Ha facoltà di parlare il proponente, onorevole Napoli, per darne ragione.

NAPOLI. La soppressione dell'articolo 4 l'abbiamo già votata; la proposta di soppressione del quinto comma dell'articolo 5 è assorbita da una precedente votazione, con la quale l'Assemblea ha voluto che fosse l'assessore anziano a presiedere il consiglio, quando non c'è il sindaco.

PRESIDENTE. Esatto. Illustri, allora, quella parte del suo emendamento che si riferisce al sesto comma dell'articolo 5. Ella, in sostanza, vorrebbe affidare al segretario comunale, anziché alla giunta, l'incombenza di trasmettere al prefetto il verbale relativo alla nomina del sindaco.

NAPOLI. Io mi preoccupo che ci sia un responsabile; vorrei sapere come farà la giunta a trasmettere il verbale in parola.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione su questa modifica ?

ANDO', *relatore*. Vorremmo conoscere i motivi di questo cambiamento.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. La giunta cura la trasmissione, il segretario comunale la esegue materialmente.

ANDO', *relatore*. La Commissione osserva, che la dizione « a cura della giunta » significa di iniziativa della giunta; la trasmissione materiale del verbale è un'altra cosa e riguarda il segretario. Su questo siamo d'accordo. Ma l'iniziativa non può essere demandata al segretario comunale e deve essere riservata alla giunta, proprio per la dignità ed il prestigio di essa.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Perchè la giunta potrebbe disporre di non trasmettere il verbale; ed il segretario, in tal caso, non lo deve trasmettere.

NAPOLI. Credo che le leggi diano delle disposizioni perchè siano rispettate e debbono stabilire chi è il responsabile della esecuzione delle disposizioni legislative. Vorrei fare una domanda: cosa significa che il verbale della elezione del sindaco (che si deve mandare al prefetto, nelle mani del quale l'Assemblea regionale della Sicilia ha voluto che giurasse il sindaco) deve mandarlo la giunta? Nel caso che non fosse trasmesso, chi sarà il responsabile?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. La giunta come corpo deliberante.

NAPOLI. Se il pubblico ufficiale responsabile degli atti del comune è il segretario comunale, persona fisica ben determinata, ed i verbali sono redatti a sua cura e trasmessi sotto la sua responsabilità, è lui che deve aver cura di trasmettere al prefetto un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Niente affatto. L'atto, se non può essere firmato dal sindaco deve essere firmato da un consigliere.

NAPOLI. Anche il verbale è firmato dal sindaco.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. E chi firma la trasmissione?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. La norma dell'articolo 5 non intende sostituire la funzione del segretario con una funzione attribuita alla giunta, sia pure una volta tanto, ma intende fissare una responsabilità di ordine giuridico, amministrativo, politico, della giunta, qualora questa non adempia all'obbligo di disporre, entro un termine determinato, l'invio del verbale, da cui risultano le operazioni per l'elezione del sindaco, alla autorità tutoria provinciale.

E' evidente che, qualora tali operazioni risultassero viziate e, quindi, annullabili, sia in seguito ad impugnativa sia senza impugnativa, è interesse dell'ordine pubblico che le violazioni di legge vengano immediatamente rilevate; ed allora la responsabilità non riguarda più il solo segretario comunale — al quale si sarebbe potuto dare un ordine, da parte del sindaco o della giunta, di non trasmettere un esemplare del verbale in parola — ma risale, per espresso disposto di legge, alla stessa giunta, che, avendo un onere particolare, lo deve adempiere e, qualora non lo adempia, soggiace alle responsabilità che sono proprie delle amministrazioni inadempienti.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. E' così, non c'è dubbio.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Mentre, nel caso inverso, il segretario non avrebbe responsabilità, perchè potrebbe addurre una disposizione contraria della Giunta.

NAPOLI. Una disposizione di disobbedire alla legge?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Quale legge? Stabiliremmo che il segretario abbia una posizione superiore a quella della giunta; cioè che un funzionario sia contro l'Amministrazione da cui dipende.

NAPOLI. No, egli ha la funzione di notaio.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. L'obbligo, invece, deve essere attribuito all'autorità che dispone.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la parte dell'emendamento Napoli sostitutiva al sesto comma dell'articolo 5 del testo unico.

(Non è approvata)

Passiamo all'ultima parte dell'emendamento Napoli:

Nell'ottavo comma, dopo la parola « Governo », è inserita la parola « regionale »; la parola « Repubblica » è sostituita dalla parola « Regione ».

ALESSI, Assessore agli enti locali. Qui sorge la stessa questione che si è fatta per l'emendamento Marinese ed altri; la discussione va, quindi, rinviata all'articolo 59.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione. Rimandiamo all'articolo 59.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 4 bis, proposto dall'onorevole Beneventano, che leggo:

Art. 4 bis.

« I dipendenti dalle pubbliche amministrazioni non possono esercitare le funzioni di Sindaco se non abbiano chiesto e ottenuto dall'Amministrazione da cui dipendono il collocamento in aspettativa. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano, per illustrare l'emendamento.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le funzioni e l'attività che deve svolgere oggi un sindaco sono talmente assorbenti, che non è possibile, se si vuole svolgerle effettivamente e con coscienza, espletare ulteriori funzioni; in conseguenza, coloro i quali hanno degli incarichi o sono alle dipendenze di una pubblica amministrazione non possono in modo assoluto contemporaneamente rivestire la carica di sindaco, lo sono stato spinto a presentare il mio emendamento da queste considerazioni, ma mi rendo conto che la parola « dipendenti » è molto ampia; è stato un *lapsus calami* e propongo che si dica, invece: « gli impiegati delle pubbliche amministrazioni ».

Qualcuno ha obiettato che il collocamento in aspettativa potrebbe arrecare dei danni economici a coloro i quali occupano la carica di sindaco, ma noi sappiamo che il testo elaborato dalla Commissione prevede la eventuale corresponsione di emolumenti al sindaco. Quindi, il paventato danno economico non viene ad essere subito dal sindaco, qualora questi sia impiegato di una pubblica amministrazione, collocato in aspettativa. Per queste considerazioni, e soltanto per esse, insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Beneventano resta così corretto: « Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni... etc. » Quale è il pensiero della Commissione su questo emendamento ?

ANDO', relatore. La Commissione ha bisogno di tempo per esaminare l'emendamento e discutere attentamente in merito. Chiedo, quindi, che l'esame di esso sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la discussione sull'articolo aggiuntivo 4 bis Beneventano è rinviata alla seduta successiva. Così la Commissione avrà il tempo necessario per riunirsi e stabilire la sua linea di condotta.

Passiamo all'articolo 5 del testo della Commissione, di cui do lettura:

Art. 5.

« Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Non può essere eletto sindaco:

chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di assessore provinciale;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appal-

tatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge.»

A questo articolo sono stati presentati dall'onorevole Napoli i seguenti emendamenti:

nel quarto alinea, sostituire alle parole: « assessore provinciale » *le altre:* « delegato regionale della amministrazione provinciale o di vice delegato »;

dopo il quinto aliena, inserire il seguente altro: « chi ha parenti o affini sino al quinto grado incluso che siano impiegati o comunque alle dipendenze del Comune »;

sostituire all'ultimo aliena il seguente: « chi fu condannato per delitto non colposo anche se riabilitato »;

— *aggiungere, in fine, il seguente comma:* « Le cause di ineleggibilità contemplate nel presente articolo, se conosciute dopo la elezione del sindaco, la rendono nulla dalla data della conoscenza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli, per illustrare i suoi emendamenti.

NAPOLI. Egregi colleghi, col primo dei miei emendamenti — poichè credo che noi non abbiamo assessori provinciali dato che per il nostro Statuto la provincia è abolita — propongo di sostituire alle parole « chi ricopre la carica di assessore provinciale », le altre « chi ricopre la carica di delegato regionale all'amministrazione provinciale ». Forse debbo ritirare questo emendamento dato che l'Assemblea ha deliberato che il sindaco deve continuare a giurare nelle mani del prefetto! Ciò vuol dire che abbiamo fatto un passo indietro rispetto allo Statuto; in questo caso, la dizione dell'inciso può restare immutata.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Le due cose non interferiscono.

NAPOLI. Comunque, spiegavo la ragione dell'emendamento, se oggi non è superato.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Non è superato. Sono due problemi distinti; l'amministrazione provinciale e la prefettura sono due cose diverse.

NAPOLI. Ma la legge parla della provincia!

Col secondo emendamento, che io dichiaro subito di voler limitare ai comuni che abbiano da 50mila abitanti in su o siano capoluoghi di provincia, mi proponevo e mi propongo di venire incontro ad una esigenza di correttezza di vita amministrativa. Troppe volte, nelle nostre amministrazioni comunali, ci sono parenti che amministrano i propri parenti e sarebbe bene che queste parentele si diradassero un poco.

Col terzo emendamento, intendo sostanzialmente fare rilevare che la dizione del testo della legge nazionale è addirittura scandalistica; cosa che non si dovrebbe ammettere in un paese civile.

Il testo della legge dello Stato dice che non può essere nominato sindaco « chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi ». Cosicchè, colui che fu condannato per abuso della qualità di pubblico ufficiale o per abuso di ufficio a cinque mesi e otto giorni, può fare il sindaco anche in una grande città.

CRESCIMANO. Ma non può fare il vigile urbano!

NAPOLI. E non può fare il vigile urbano! Aggiungo che, per la legge dello Stato, può essere nominato sindaco anche chi fu condannato, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione inferiore ad un anno; e, quindi, può fare il sindaco chi è stato condannato per truffa e appropriazione indebita, anche aggravata.

Direi che almeno un passo verso la moralizzazione noi lo dovremmo fare: chi vuol fare il truffatore, non abbia la velleità di darsi alla vita politica amministrativa e continui a fare il truffatore; forse, se la passerà meglio. Ecco perchè avevo proposto che dalla carica di sindaco, e quindi di assessore, dovesse essere escluso chiunque fu condannato per delitto non colposo, ed avevo scritto « anche se riabilitato », perchè la riabilitazione

non toglie all'amministratore del denaro altrui la sua pessima qualità di essere stato già condannato; peraltro, si trattava di togliergli non il diritto all'elettorato attivo, ma il diritto all'elettorato passivo.

Infine, con l'ultimo emendamento, propongo di evitare che si formi una confusione nella procedura della vita amministrativa, e chiedo che sia sancito che le cause di ineleggibilità, se conosciute dopo la elezione del sindaco, la rendano nulla dalla data della conoscenza.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Non c'è nella legge?

NAPOLI. E ciò perchè ho letto la vostra brillante relazione: e se mi permetto di insistere, è solo perchè non ne sono convinto. L'Assemblea è il giudice supremo e dirà chi ha ragione. Di solito cause di ineleggibilità per i sindaci non se ne riscontrano; ma, laddove si riscontrassero, sarebbe anche molto interessante sapere se un provvedimento preso dal sindaco ineleggibile è nullo. Comunque, quello che ho proposto mira ad evitare che ci siano simili incongruenze.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo in proposito? Prego l'onorevole Alessi di trattare gli emendamenti separatamente.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Prima questione: non può essere eletto sindaco, anzitutto, colui che ricopre la carica di assessore provinciale. Mi pare che qui abbia ragione l'onorevole Napoli.

Onorevole Napoli, se ha la compiacenza di ascoltarmi, vorrei darle la soddisfazione di sentire che il Governo è concorde con la sua osservazione, anche se in base a criteri diversi da quelli da lei posti. Non è il caso di tirare in ballo, al riguardo, il giuramento dinanzi al prefetto, perchè il prefetto sarebbe il rappresentante del Governo regionale, mentre il delegato regionale all'amministrazione provinciale è sì un delegato regionale, ma all'amministrazione di un ente autarchico.

NAPOLI. Evidentemente, quella mia è stata una battuta.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. La questione è un'altra. E' chiaro che non si debba

parlare di assessore provinciale per un diverso motivo: perchè ancora non abbiamo fatto la riforma amministrativa e non possiamo impegnare l'interpretazione dello Statuto; sebbene abbiamo enunciato come Governo i nostri propositi al riguardo. Ma è evidente che, fino a quando la legge non sarà votata, non possiamo parlare di assessore provinciale: è giusto che si parli, invece, di delegato e su questo possiamo essere d'accordo. Non capisco, però, l'estensione del divieto anche al vice delegato.

NAPOLI. Mi pare che ci sia.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Ma non ha la stessa importanza del delegato provinciale. Comunque, esprimo parere favorevole per l'ineleggibilità a sindaco del delegato regionale all'amministrazione provinciale.

NAPOLI. Per il delegato ed il vice delegato.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Per il vice delegato non vedo questa esigenza. Ecco perchè vorrei che la votazione si faccia distintamente.

NAPOLI. Il vice delegato non esercita forse le stesse funzioni, quando manca il delegato?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Va bene, ma la cosa è molto discutibile.

Passo ad occuparmi del secondo emendamento all'articolo 5, proposto dall'onorevole Napoli. Esso mira a sancire la ineleggibilità a sindaco di « chi ha parenti ed affini, sino al quinto grado (incluso, che siano impiegati o comunque alle dipendenze del Comune ». Qui non possiamo essere d'accordo, perchè il divieto imposto dalla legge per la nomina a sindaco è limitato ai casi in cui il consigliere comunale ha « ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al secondo grado. « che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di « esattore, collettore o tesoriere comunale, di « appaltatore di lavori o di servizi comunali, « o in qualunque modo di fideiussore ». Il divieto, insomma, è posto rispetto a posizioni specifiche di responsabilità del parente o dello affine e non può estendersi oltre questo limite sino a comprendere la parentela o la affinità con l'impiegato generico, perchè que-

sta sarebbe una norma veramente antidemocratica.

Non vedo il perchè un familiare di un qualsiasi impiegato dipendente dal Comune debba essere escluso dall'esercizio dei diritti civili. I diritti civili riguardano l'individuo e non il corpo familiare o, addirittura, la « tribù » familiare. Nei casi previsti dalla legge c'è incompatibilità, perchè ricorrono funzioni di particolare responsabilità: segretario comunale, esattore, etc.; ma per il semplice impiegato la norma restrittiva non può valere. Un mio parente può ben essere impiegato al Comune e per questa circostanza non si può limitare l'esercizio dei miei diritti civili.

Non esiste incompatibilità neanche tra giudice ed avvocato e noi dovremmo introdurla fra l'amministratore e un dipendente comunale qualsiasi? Quindi, per questa parte, non sono d'accordo.

Invece, per il terzo emendamento: « chi fu condannato per delitto non colposo », sono perfettamente d'accordo, e ciò per il prestigio ed il buon nome dell'amministrazione. Però non sono d'accordo per l'ineleggibilità, nel caso che sia intervenuta la riabilitazione, perchè allora verrebbero meno gli effetti della riabilitazione stessa e si avrebbe una modifica implicita al codice penale nei riguardi di un istituto da esso regolato; il che non rientra nei nostri poteri, ma in quelli del Parlamento. E son certo che l'onorevole Napoli, che è un eminente studioso di diritto penale, mi darà ragione.

La riabilitazione ha effetti dirimenti per la volontà espressa dallo Stato implicita nel provvedimento giudiziario. Potremmo discutere, *de jure condendo*, la opportunità di simili provvedimenti e di simili disposizioni di legge, ma non in questa Assemblea regionale, che non è competente a legiferare in materia penale. Dunque, d'accordo in questo senso: non può essere sindaco chi fu condannato per delitto non colposo, qualunque esso sia, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, perchè questa deve spiegare necessariamente tutti gli effetti prestabiliti nel codice penale.

E passo all'ultimo emendamento: « Le cause di ineleggibilità contemplate nel presente articolo, se conosciute dopo l'elezione del sindaco, la rendono nulla dalla data della conoscenza ». Questo mi pare troppo ovvio per

essere detto; mi sembra un'aggiunta pleonastica e per questo il Governo si rimette al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione su questi emendamenti?

NAPOLI. Prima che parli la Commissione, mi consenta, Presidente, di dire due parole di replica all'Assessore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Mi si deve consentire di reagire al luogo comune, che taccia di antidemocratico colui che tende a rafforzare e a dare prestigio agli istituti democratici. Noi abbiamo adesso questa mentalità: tanto più flaccida si rende la democrazia, tanto più si dice di essere democratici; e quanto più la si vuole sorreggere, tanto più si è accusati di essere antidemocratici.

ALESSI, Assessore agli enti locali. Non c'entra, questo.

NAPOLI. Questo mi fa specie, perchè viene dal banco autorevole del Governo e da un uomo sicuramente democratico.

Quanto alle cause di ineleggibilità a sindaco, avevo detto che quella relativa alle affinità e parentele con dipendenti del Comune intendeva limitarla ai comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti. Quando uno ha la disgrazia o la fortuna di avere uno o più parenti impiegati al Comune di San Cataldo, se si vuol portare a sindaco, si porti a Bompensiere. Comunque, questa incompatibilità esiste nel rango giudiziario. L'Assemblea apprezzerà se è giusto o no stabilirla per questa legge. Tuttavia, tengo a sottolineare che questi emendamenti di natura funzionale — e mi rivolgo a chi ha fatto i capelli bianchi nella vita comunale — vengono da tristi esperienze.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, sapevo bene che non possiamo innovare il codice penale e mi ha fatto piacere che l'onorevole Alessi me lo abbia ricordato! Ma io non intendevo dire che noi dobbiamo cambiare gli effetti della riabilitazione, sibbene che, nonostante gli effetti purgativi della riabilitazione, come dice il codice penale, la carica di sindaco di una grande città non può

II LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

20 MARZO 1952

essere affidata a chi è stato condannato per delitto.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Ma che dice?

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Sarebbe incostituzionale.

PRESIDENTE. La riabilitazione reintegra il cittadino nel godimento di tutti i diritti civili e politici senza limitazione.

NAPOLI. Meno quelli sanciti dalla legge e che non possono esorbitare dai limiti della Costituzione, dove si parla di elettorato attivo.

Se un'osservazione seria c'è da fare al mio emendamento, è quella che mi ha fatto il collega Pizzo sottovoce, e cioè se anche un condannato per ingiurie non potrebbe essere eletto sindaco. Questo rilievo, che non mi è venuto dalla pubblica tribuna, ma da un suggerimento di natura privata, credo sia esatto. Onde io prego il signor Presidente di interpellare l'Assemblea se ritiene che il principio debba passare. In proposito mi pare che il Governo sia d'accordo, meno che per la seconda parte. Il mio emendamento dovrebbe passare, tranne che non vogliamo che anche i criminali, i truffatori e gli appropriatori indebiti amministrino il denaro pubblico. Tanto non è denaro nostro e quindi lo si può anche dilapidare!

Bisognerebbe soltanto trovare una limitazione, indicando le esclusioni con riferimento ai capi del codice penale, come mi suggerisce il collega Pizzo, il quale in questo ha perfettamente ragione.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Io sono d'accordo di dire qualsiasi delitto, ma non si può modificare l'istituto della riabilitazione. Sarebbe incostituzionale. Questo è il punto.

MONTALBANO. Non è possibile; e poi non ha ragione neanche nel merito.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Napoli è questa: se noi diciamo « condannato per delitto non colposo », poichè anche l'ingiuria è delitto non colposo, noi metterem-

mo nella condizione di non potere diventare sindaco chi è stato condannato per semplice ingiuria. Quindi, prego di considerare l'articolo 6 della legge nazionale, che esclude dalla nomina a sindaco chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di uffici.

NAPOLI. Semmai, indichiamo il relativo capo del codice penale, per venire incontro all'idea del collega Pizzo.

PRESIDENTE. Non si tratta di venire incontro al collega Pizzo.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Io sono perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Alessi, per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento del collega Napoli. La riabilitazione è un istituto previsto dal codice penale e disciplinato dal codice di procedura penale, che produce alcuni effetti, che non possono assolutamente essere eliminati per effetto di una legge regionale. In proposito può legiferare, come giustamente osserva l'onorevole Alessi, il Parlamento nazionale. Sarei, però, dell'avviso di modificare l'emendamento Napoli in questo senso: sostituire all'inciso: « chi fu condannato per delitto non colposo » il seguente: « chi fu condannato per delitto infamante », e ciò perchè, con la dizione generica usata nell'emendamento dell'onorevole Napoli, verremmo ad escludere dal diritto di essere eletti sindaci anche i condannati per ingiuria, per duello; per reati, cioè, che non hanno tale efficienza e tale quantità politica da potere essere considerati infamanti. Il codice penale fa cogliere quali sono i delitti infamanti: furto, appropriazione indebita, etc..

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. La categoria dei reati infamanti è fluida, perchè è puramente dottrina.

RECUPERO. Siamo d'accordo, ma la dottrina ha già definito quali sono i reati infamanti: furto, appropriazione indebita, truffa,

II LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

20 MARZO 1952

rapina, etc.. Evidentemente, noi non possiamo escludere dalla carica di sindaco uno che ha riportato una condanna per duello. Nella vita politica e nella vita amministrativa capitano tanti incidenti che possono portare ad una condanna per un reato che non è colposo, ma che non ha una efficienza tale da pregiudicare, diciamo così, l'entità morale del soggetto.

PIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Chiedo la sospensiva della discussione sul terzo emendamento Napoli, per potere classificare i delitti che andrebbero esclusi nella fattispecie.

PRESIDENTE. Sono già le ore 21 e sarei dell'avviso di togliere la seduta, per riprendere domattina questo tema.

PIZZO. No, continuiamo e rinviando questo emendamento.

PRESIDENTE. Accantoniamo tutto l'articolo. Fare una casistica importa uno studio. Restiamo nei limiti dell'orario normale, ma di mattina facciamo seduta.

VARVARO. Accantoniamo anche questa questione, in modo che la Commissione possa esaminarla attentamente.

PRESIDENTE. Tutto l'articolo ?

VARVARO. No, solo la parte su cui incide l'emendamento.

PRESIDENTE. Badate che c'è un emendamento dell'onorevole Assessore. Allora, domani, ci resta semplicemente da discutere la parte che riguarda i condannati.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Mi pare che si debba riprendere la casistica della legge nazionale, appunto per evitare equivoci di interpretazione o altro. Si dovrebbe accantonare solo la parte riguardante i condannati, cioè il terzo emendamento Napoli, come ha proposto l'onorevole Pizzo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito. Comunico che l'Assessore agli enti locali, onorevole Alessi, ha presentato il seguente emendamento all'articolo 5:

alla quinta alinea inserire, dopo le parole: « o di servizi comunali », le altre: « di esattore, collettore o tesoriere comunale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessi, per dare ragione del suo emendamento.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. L'emendamento da me proposto tende ad ovviare ad una omissione della Commissione, che, nel riprendere il testo dell'articolo della legge nazionale, ha tralasciato la categoria degli esattori, dei collettori e dei tesoriери comunali, espressamente prevista dalla legge nazionale. Immagino che si tratti di un *lapsus*.

FASINO. E' compresa fra gli appaltatori dei servizi comunali.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. Il tesoriere ed il collettore no; non solo, ma anche l'esattore può non essere appaltatore di un servizio comunale, e ciò nel caso del delegato governativo.

VARVARO. E' meglio specificare.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione su questi emendamenti all'articolo 5? Prego di trattarli separatamente.

ANDO', *relatore*. Sul primo emendamento cioè quello che riguarda la soppressione delle parole: « assessore provinciale », la Commissione è d'accordo. Però, non è d'accordo di sostituirle con le altre: « delegato regionale », e ciò per un criterio che attiene esclusivamente alla sistematica. Ritene, cioè, la Commissione, che, essendo la funzione del delegato regionale puramente transitoria, più opportuno sarebbe occuparsi della questione in una norma transitoria. Si dica che non può essere eletto sindaco anche il delegato regionale, ma in altra più appropriata sede. Pertanto, la Commissione propone la soppressio-

ne dell'inciso: « chi ricopre la carica di assessore provinciale » e la inclusione del divieto ad essere eletto sindaco per chi riveste la carica di delegato regionale in una disposizione transitoria.

Per tutti gli altri emendamenti salvo quello accantonato, la Commissione concorda con il Governo e fa suoi gli argomenti esposti al riguardo dall'onorevole Alessi.

Per quanto concerne l'emendamento proposto dall'onorevole Assessore agli enti locali, la Commissione, per la verità, riteneva che nella espressione « appaltatore di servizi comunali » rientrassero anche l'esattore, il collettore e il tesoriere. Giustamente, però, lo onorevole La Loggia ha fatto osservare che il collettore e il tesoriere non possono rientrare fra gli appaltatori di servizi comunali; e pertanto, per ragioni di chiarezza e precisione, la Commissione concorda con l'emendamento Alessi.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Il mio emendamento è collocato diversamente dal posto in cui la stessa materia è inserita nella legge nazionale, e cioè, invece che dopo le parole « segretario comunale » dopo le parole « servizi comunali ». Così si eliminano le questioni.

NAPOLI. Signor Presidente, mi consenta una mozione d'ordine. A questo punto, mi permetto di proporre che Vossignoria faccia votare l'emendamento « antidemocratico » riguardante i parenti, e poi sono dell'avviso di sospendere, perchè c'è la proposta per la sostituzione dell'ultimo alinea e vorremmo tempo sino a domani.

PRESIDENTE. Per ora cominciamo col decidere sulla questione relativa alla carica di assessore provinciale. C'è, al riguardo, la proposta di soppressione da parte della Commissione, salvo ad emanare una norma transitoria. Metto in votazione la soppressione della quarta alinea dell'articolo 5.

(E' approvata)

Resta così stabilito che la questione della incompatibilità ad essere eletto sindaco del

delegato regionale dell'amministrazione provinciale sarà riesaminata in sede di norme transitorie.

Il secondo emendamento dell'onorevole Napoli è stato dal proponente così modificato:

dopo la quinta alinea inserire la seguente:
« chi ha parenti o affini, sino al quinto grado incluso, che siano impiegati o comunque alle dipendenze del Comune, e ciò limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti ».

NAPOLI. E' limitato alle città da 50mila abitanti in su.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Ma uno può avere parenti di quinto grado impiegati senza saperlo.

PRESIDENTE. Onorevole Alessi, c'è di più: si parla anche di « affini », quindi anche parenti della moglie. E' un emendamento di grande portata, questo.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Quindi, se la moglie nasconde qualche parentela non molto simpatica.....

PRESIDENTE. I punti da considerare attentamente in questo emendamento sono due: da un canto, bisogna considerare che si parla anche di affinità, dall'altro, che l'inciso « comunque dipendenti » comprende non soltanto gli impiegati, ma anche i salariati.

Prego l'onorevole Napoli di volere chiarire l'emendamento.

NAPOLI. Signor Presidente, ho già detto che non nutro speranza sull'accoglimento di questo emendamento, malgrado esso sia frutto dell'esperienza. Si può respingere, quindi, questo emendamento, ma si deve anche apprezzare lo spirito da cui è stato animato il proponente.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Questo senza meno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo emendamento dell'onorevole Napoli.

(Non è approvato)

II LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

20 MARZO 1952

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Alessi al quinto alinea dell'articolo 5.

(E' approvato)

NAPOLI. Signor Presidente, propongo che la discussione sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la proposta è accolta.

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, 21 marzo, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21,5.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo